

GAZZETTA



UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 21 marzo 1981

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI  
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## AVVISO AGLI ABBONATI

E' in corso di spedizione il modulo di c/c postale che i sigg. Abbonati potranno usare per adeguare ai nuovi canoni l'abbonamento in atto o per modificarlo secondo le proprie esigenze

## SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1980.

Modificazioni alla misura dei diritti per operazioni automobilistiche . . . . . Pag. 1979

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1980.

Assegnazione alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano di lire 800 milioni di cui all'art. 6, lettera c), della legge n. 153/75 per l'esercizio 1980 . . . . . Pag. 1980

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1980.

Assegnazione alla regione Abruzzo della somma di lire 426.875.850, per il pagamento di opere già eseguite e comprese nel primo programma triennale (anno 1978), ai sensi della legge n. 412/75 . . . . . Pag. 1980

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1980.

Assegnazione alla regione Abruzzo della somma di lire 817.010.930, per il pagamento di opere già eseguite e comprese nel secondo programma triennale (anno 1979), ai sensi della legge n. 412/75 . . . . . Pag. 1981

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1981.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, di tassi di premio e di opzioni presentate dalla S.p.a. « S.A.I. - Società assicuratrice industriale », in Torino . . . . . Pag. 1981

## COMUNITA' EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee . . . . . Pag. 1983

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del bilancio e della programmazione economica

Comitato interministeriale per la programmazione economica: Programma di metanizzazione per il Mezzogiorno.  
Pag. 1983

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 1989

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:

Affidamento della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Nicosia e della Cassa comunale di credito agrario di Montemaggiore Belsito alla sezione di credito agrario e peschereccio del Banco di Sicilia.

Pag. 1990

Cessazione dell'amministrazione straordinaria del Credito casertano S.p.a., in Caserta . . . . . Pag. 1990

Regione Valle d'Aosta:

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Marseiller », in Saint-Denis, e nomina della deputazione provvisoria dell'ente . . . . . Pag. 1990

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Torgnon », in Torgnon, e nomina della deputazione provvisoria dell'ente . . . . . Pag. 1990

Regione Lombardia:

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Desio e Lainate . . . . . Pag. 1990

Variante al programma di fabbricazione del comune di Montichiari . . . . . Pag. 1990

## CONCORSI ED ESAMI

Ministero degli affari esteri: Concorso, per esami e titoli, a venticinque posti di volontario nella carriera diplomatica . . . . . Pag. 1991

## REGIONI

## Regione Campania

**LEGGE REGIONALE** 11 dicembre 1980, n. 76.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, concernente: « Norme per il funzionamento delle unità sanitarie locali in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833 » . . . . . Pag. 1997

**LEGGE REGIONALE** 11 dicembre 1980, n. 77.

Interventi straordinari a favore dei comuni e delle popolazioni della Campania colpite dal terremoto del 23 novembre 1980 . . . . . Pag. 1998

**LEGGE REGIONALE** 13 dicembre 1980, n. 78.

Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1980 (quarto provvedimento) . . . . . Pag. 1998

**LEGGE REGIONALE** 27 dicembre 1980, n. 79.

Normativa regionale per l'attuazione degli interventi della legge 3 aprile 1980, n. 116, per i comuni colpiti dal sisma dell'agosto 1962 . . . . . Pag. 1999

**LEGGE REGIONALE** 13 gennaio 1981, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1981 . . . . . Pag. 2001

**LEGGE REGIONALE** 21 gennaio 1981, n. 2.

Variazione al bilancio dell'esercizio 1980 per l'accorpamento in un unico capitolo di spesa dei fondi provenienti dai capitoli 400, 470, 472, 474 e 1246 dello stesso bilancio del 1980 e norme procedurali di attuazione (quinto provvedimento) . . . . . Pag. 2001

## Regione Puglia

**LEGGE REGIONALE** 26 gennaio 1981, n. 12.

Provvedimenti per l'occupazione giovanile in attuazione dell'art. 26 e seguenti della legge 29 febbraio 1980, n. 33. Pag. 2001

**LEGGE REGIONALE** 26 gennaio 1981, n. 13.

Modifica della legge « Provvedimenti per l'occupazione giovanile in attuazione dell'art. 26 e seguenti della legge 29 febbraio 1980, n. 33 », approvata dal consiglio regionale nella seduta del 16 dicembre 1980 con delibera n. 30 Pag. 2003

**LEGGE REGIONALE** 9 febbraio 1981, n. 14.

Modifica alla legge regionale 14 aprile 1980, n. 23 recante norme per l'istituzione degli ambiti territoriali pugliesi. Pag. 2004

**LEGGE REGIONALE** 9 febbraio 1981, n. 15.

Modifica alla legge regionale n. 45 del 15 maggio 1980. Pag. 2004

**LEGGE REGIONALE** 9 febbraio 1981, n. 16.

Proroga della legge regionale 1° febbraio 1977 n. 3. Interventi regionali per agevolare l'acquisizione delle aree dei piani di edilizia economica e popolare e la realizzazione di alloggi da parte delle cooperative edilizie . . . Pag. 2005

**LEGGE REGIONALE** 9 febbraio 1981, n. 17.

Istituzione di un sistema di repressione delle frodi complementare a quello statale per il settore vitivinicolo. Pag. 2005

**LEGGE REGIONALE** 9 febbraio 1981, n. 18.

Modifica alla legge regionale 12 agosto 1977, n. 22. Pag. 2007

**LEGGE REGIONALE** 13 febbraio 1981, n. 19.

Norme di attuazione dell'art. 5, sesto comma, della legge regionale 12 maggio 1980, n. 43 . . . . . Pag. 2007

## SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (BILANCIO) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 80 DEL 21 MARZO 1981:

**LEGGE** 20 marzo 1981, n. 78.

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle aziende autonome per l'anno finanziario 1980.

# LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1980.

**Modificazioni alla misura dei diritti per operazioni automobilistiche.**

IL MINISTRO DEI TRASPORTI  
DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 6, ultimo comma, della legge 18 ottobre 1978, n. 625, il quale prevede la possibilità di modificare la misura dei diritti fissata con tabella 2 allegata alla legge stessa, non prima di due anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, in relazione alle variazioni dell'indice del costo della vita ed entro il limite del 20 per cento;

Considerato che la legge stessa è entrata in vigore il 4 novembre 1978;

Constatato che l'indice del costo della vita nel settembre 1980 è aumentato del 38,8 per cento rispetto al novembre 1978;

Decreta:

Art. 1.

La tabella 2 allegata alla legge 18 ottobre 1978, n. 625, è sostituita da quella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1980

*Il Ministro dei trasporti*  
FORMICA

*Il Ministro del tesoro*

ANDREATTA

TARIFE PER LE OPERAZIONI  
IN MATERIA DI MOTORIZZAZIONE (1)

Tipo operazione	Tariffa
1) Esame per la patente o per il CAP (articoli 80, 85, 86 e 89 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393). Esame di idoneità per insegnanti o istruttori scuola guida (art. 84).	6.000
2) Sostituzione patente guida militare o estera (articoli 94 e 98), rilascio CAP senza esame, conferma validità patente guida qualora sia richiesta una valutazione tecnica da parte della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Duplicati, certificazione, eccetera, inerenti ai veicoli o ai conducenti.	2.400
3) Visite e prove (compreso il rilascio del documento di circolazione e del foglio di via quando necessario, articoli 54, 55, 56, 62, 72, 74 e 76; art. 351, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420).	3.000

(1) Le tariffe indicate nella presente tabella sono comprensive delle spese per i moduli di domanda e stampati nonché di ogni altra spesa e prestazione relativa all'operazione richiesta.

Tipo operazione	Tariffa
4) Visite e prove speciali di ciclomotori e altri veicoli costruiti in unico esemplare, di veicoli eccezionali o che abbiano altre caratteristiche costruttive eccezionali, di veicoli cisterna adibiti al trasporto di merci pericolose e di materiali radioattivi compreso il rilascio della documentazione eccezionale e del foglio di via quando necessario (articoli 10, 54, 55, 58, 62, 72, 76 e correlativi articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420).	12.000
5) Omologazioni autoveicoli, trattorie agricole, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi ed altre macchine agricole; approvazione autobus con carrozzeria diversa da quella di tipo omologato, nuove omologazioni a seguito modifica delle caratteristiche essenziali di veicoli già omologati (articoli 53 e 72 e correlativi articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420).	60.000
6) Omologazioni parziali, approvazione ed omologazione dispositivi (articoli 53, 72, 78 e correlativi articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420).	24.000
7) Esami per il conseguimento della patente di guida ad uso privato per motoscafi ed imbarcazioni a motore (articoli 16 e 22 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813); esami per il conseguimento dei titoli professionali della navigazione interna e corrispondenti qualifiche di autorizzato (art. 134 del codice della navigazione; articoli da 49 a 58 e 61 del regolamento di navigazione interna e decreto ministeriale 16 febbraio 1971).	6.000
8) Accertamento idoneità tecnica di imprese costruttrici di navi e galleggianti (art. 232 del codice della navigazione e art. 144 del regolamento di navigazione interna).	6.000
9) Controllo tecnico delle navi e dei galleggianti in costruzione (art. 235 del codice di navigazione e art. 147 del regolamento di navigazione interna).	6.000
10) Visite e prove di motoscafi e imbarcazioni a motore (articoli 3 e 12 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813) di navi e galleggianti (articoli 165 e 166 del codice della navigazione e articoli 72, 75, 76 e 77 del regolamento di navigazione interna).	12.000
11) Stazzatura di navi e galleggianti (art. 136 del codice della navigazione); stazzatura di motoscafi e di imbarcazioni a motore.	6.000
12) Verifica di motori (articoli 3, 4, 5 e 12 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813).	6.000
13) Rilascio o rinnovo di documenti necessari per la navigazione (articoli 149 e da 152 a 154 del codice della navigazione e articoli 70 e 74 del regolamento per la navigazione interna; art. 11 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813); rilascio di estratto matricolare o copia di documento; rilascio di duplicati.	2.400
14) Trascrizioni nei registri delle navi e dei galleggianti in costruzione di atti relativi alla proprietà e di altri atti e domande per le quali occorre la trascrizione (art. 242 del codice della navigazione); trascrizioni nei registri di atti relativi alla proprietà di navi, galleggianti, motoscafi e imbarcazioni a motore, e di altri atti e domande per i quali occorre la trascrizione (art. 250 del codice della navigazione); iscrizioni e cancellazioni di ipoteche.	2.400

**DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1980.**

Assegnazione alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano di lire 800 milioni di cui all'art. 6, lettera c), della legge n. 153/75 per l'esercizio 1980.

**IL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge n. 356/76, recante nuove disposizioni in materia di finanza regionale;

Vista la legge n. 153/75, contenente disposizioni per l'attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee, per la riforma dell'agricoltura;

Visto, in particolare, l'art. 6, lettera c), della legge n. 153/75;

Vista la proposta n. 8907 del Ministero dell'agricoltura, datata 7 novembre 1980;

Visti gli articoli 126 e 129 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75, i quali dispongono che i capitoli del bilancio dello Stato, relativi a spese d'investimento, soppressi o ridotti, vanno ad incrementare l'ammontare del fondo istituito dal predetto art. 9 della legge n. 281/70, ad integrazione della quota prevista dalla lettera c) dell'art. 2 della legge n. 356/76, e che le relative disponibilità verranno assegnate alle regioni con i criteri e per la durata previsti dalle leggi, che le hanno autorizzate;

Vista la legge n. 149/80, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1980 ed il bilancio pluriennale per il triennio 1980-82;

Visto il parere espresso dalla commissione interregionale, nella seduta del 4 dicembre 1980;

Vista la delibera CIPE dell'11 dicembre 1980;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

**Art. 1.**

La disponibilità di lire 800 milioni, recata dall'art. 6, lettera c), della legge n. 153/75, esercizio 1980, è erogata alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano come segue:

Regioni e province autonome	(Millioni di lire)
Bolzano . . . . .	13,0
Trento . . . . .	11,5
Piemonte . . . . .	47,5
Valle D'Aosta . . . . .	1,5
Lombardia . . . . .	65,5
Veneto . . . . .	44,0
Friuli-Venezia Giulia . . . . .	12,5
Liguria . . . . .	3,5
Emilia-Romagna . . . . .	51,5
Umbria . . . . .	11,5
Marche . . . . .	29,0
Toscana . . . . .	23,5
Lazio . . . . .	39,5
Abruzzo . . . . .	48,0
Molise . . . . .	17,5
Campania . . . . .	93,0
Puglia . . . . .	48,5
Basilicata . . . . .	31,0

Regioni e province autonome

(Millioni di lire)

Calabria . . . . .	42,5
Sicilia . . . . .	88,0
Sardegna . . . . .	77,5

Totale . . . . . 800,0

**Art. 2.**

La spesa complessiva di L. 800 milioni, derivanti dal presente decreto, grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1980

*Il Ministro: LA MALFA*

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1981  
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 132

(1572)

**DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1980.**

Assegnazione alla regione Abruzzo della somma di lire 426.875.850, per il pagamento di opere già eseguite e comprese nel primo programma triennale (anno 1978), ai sensi della legge n. 412/75.

**IL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge n. 143/78, con cui viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge 4 agosto 1978, n. 482 (recante variazioni al bilancio dello Stato per il 1978, primo provvedimento);

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, che approva il bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 1980 ed il bilancio di previsione per il triennio 1980-82;

Visto l'art. 113 della legge n. 88/79, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 ed il bilancio pluriennale 1979-81, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 9 ottobre 1975, con il quale è approvato il piano di riparto fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dei fondi per il primo programma triennale di edilizia scolastica;

Visto il proprio decreto 28 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 40, con il quale è stata erogata alle regioni a statuto ordinario la somma di L. 13.155.607.200, quale anticipo del 5% della disponibilità per il 1978 (primo programma);

Vista la dichiarazione n. 25623 del 27 ottobre 1980, resa dall'assessore competente della regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 113 della legge n. 88/79;

Vista la nota n. 28906 del 10 novembre 1980, resa dall'assessore competente della regione Abruzzo, con la quale si precisa che la somministrazione di lire 1.243.886.780, richiesta con la sopra menzionata dichiarazione n. 25623 del 27 ottobre 1980, riguarda, fra l'altro, opere attinenti al primo programma di edilizia scolastica, per l'importo di L. 426.875.850;

Considerato che tale somma trova copertura nei fondi ancora disponibili, relativi al 1978, primo programma triennale;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 426.875.850 è assegnata alla regione Abruzzo, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1980, in conto residui di stanziamento per il 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1980

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1981  
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 138

(1619)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1980.

Assegnazione alla regione Abruzzo della somma di lire 817.010.930, per il pagamento di opere già eseguite e comprese nel secondo programma triennale (anno 1979), ai sensi della legge n. 412/75.

#### IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 28 marzo 1979, n. 88, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 ed il bilancio pluriennale 1979-81;

Visto l'art. 113 della predetta legge n. 88/79, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980 ed il bilancio di previsione per il triennio 1980-82;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con

il quale viene approvato il piano di riparto fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per il secondo programma triennale di edilizia scolastica 1978-80;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro dei lavori pubblici, del 28 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 326, con il quale sono stati attribuiti alla regione Abruzzo i fondi di edilizia scolastica, relativi al secondo programma triennale 1978-80;

Visto il proprio decreto del 18 settembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 356, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Abruzzo la somma di lire 283.903.700, quale anticipo del 5%, relativamente al 1979, secondo programma triennale 1978-80;

Vista la dichiarazione n. 25623, resa dall'assessore competente della regione Abruzzo, il 27 ottobre 1980, ai sensi dell'art. 113 della legge n. 88/79, con la quale si chiede l'erogazione dell'importo di L. 1.243.886.780, a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla regione medesima;

Vista la nota n. 28906 del 10 novembre 1980 resa dall'assessore competente della regione Abruzzo, con la quale si precisa che la richiesta predetta n. 25623 si riferisce, per l'importo di L. 817.010.930 ad opere comprese nel secondo programma triennale;

Considerato che la somma sopra richiesta trova copertura nei fondi disponibili, relativi all'esercizio finanziario 1979;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 817.010.930 è assegnata alla regione Abruzzo, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1980, in conto residui di stanziamento 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1980

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1981  
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 136

(1621)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1981.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, di tassi di premio e di opzioni presentate dalla S.p.a. « S.A.I. Società assicuratrice industriale », in Torino.

#### IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le domande della società per azioni « S.A.I. - Società assicuratrice industriale », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, nonché di tassi di premio, di opzioni e di condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, nonché i sottoindicati tassi di premio, opzioni e condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni « S.A.I. - Società assicuratrice industriale », con sede in Torino:

tariffa 32, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (in sostituzione dell'analogia approvata con decreto ministeriale n. 5114 del 27 agosto 1964);

tariffa 94, relativa all'assicurazione temporanea, per il caso di morte, a premio annuo limitato, di annualità posticipate certe crescenti del 5% all'anno, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (in sostituzione dell'analogia approvata con decreto ministeriale n. 10422 del 15 novembre 1976);

tariffa 95, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di annualità posticipate certe crescenti del 5% all'anno, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali e mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino, al termine del periodo stesso (in sostituzione dell'analogia approvata con decreto ministeriale n. 10422 del 15 novembre 1976);

tariffa 96, relativa all'assicurazione complementare temporanea per il caso di morte, a premio annuo limitato, di un capitale pagabile al termine del periodo contrattuale, qualora la morte dell'assicurato avvenga entro il periodo predetto (in sostituzione dell'analogia approvata con decreto ministeriale n. 10422 del 15 novembre 1976);

tariffa 98, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, di un capitale crescente annualmente del 4%, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e con rimborso di tre premi in caso di sopravvivenza dell'assicurato alla scadenza del contratto (in sostituzione dell'analogia approvata con decreto ministeriale n. 10422 del 15 novembre 1976);

tariffa 101, relativa all'assicurazione a vita intera su due teste a premio unico, di un capitale pagabile al primo decesso;

tariffa 103, relativa all'assicurazione a vita intera su due teste, a premio annuo, da pagarsi fin quando entrambe le teste siano viventi, di un capitale pagabile al primo decesso;

tariffa 108, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, di un capitale crescente del 10% dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 110, relativa all'assicurazione temporanea, su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 111, relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio unico, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 130, relativa all'assicurazione mista su due teste, a premio annuo di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita, ovvero immediatamente in caso di premorienza di una delle due teste assicurate;

tariffa 131, relativa all'assicurazione mista su due teste, a premio unico, di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita, ovvero immediatamente in caso di premorienza di una delle due teste assicurate;

tariffa 45, relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, sia in vita o no l'assicurato a quell'epoca;

tassi di premio in estensione della tariffa 34, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza;

opzione, al termine del pagamento dei premi, nell'assicurazione vita intera adeguabile a premi temporanei o a premio unico, per la conversione della riserva matematica pura in una rendita immediata adeguabile, certa per un certo numero di anni e successivamente vitalizia;

opzione, al termine del pagamento dei premi, nell'assicurazione vita intera adeguabile a premi temporanei o a premio unico per la conversione della riserva matematica pura in una rendita immediata adeguabile su due teste, reversibile interamente o parzialmente sulla testa sopravvivente;

opzione, al termine del pagamento dei premi, nell'assicurazione vita intera adeguabile a premi temporanei o a premio unico, per la conversione della riserva matematica pura in una rendita vitalizia immediata adeguabile;

opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato da forme miste o di tipo misto in una assicurazione a vita intera;

condizioni particolari di polizza della tariffa 32;  
condizioni particolari di polizza della tariffa 94;  
condizioni particolari di polizza della tariffa 95;  
condizioni particolari di polizza della tariffa 98;  
condizioni particolari di polizza della tariffa 101;  
condizioni particolari di polizza della tariffa 103;  
condizioni particolari di polizza della tariffa 108;  
condizioni particolari di polizza della tariffa 130;  
condizioni particolari di polizza della tariffa 131;  
condizioni particolari di polizza della tariffa 45.

Roma, addì 30 gennaio 1981

Il Ministro: PANDOLFI

# COMUNITÀ EUROPEE

## Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 553/81 della commissione, del 12 febbraio 1981, riguardante il certificato di origine e la relativa domanda.

*Pubblicato nel n. L 59 del 5 marzo 1981.*

(61/C)

Regolamento (CEE) n. 554/81 del Consiglio, del 27 febbraio 1981, che dispone talune misure provvisorie di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi che battono bandiera della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 555/81 della commissione, del 3 marzo 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 556/81 della commissione, del 3 marzo 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 557/81 della commissione, del 2 marzo 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 2226/78, relativo alle modalità d'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 558/81 della commissione, del 2 marzo 1981, che completa, in seguito all'adesione della Grecia, il regolamento (CEE) n. 3230/80 per quanto concerne il tasso speciale per la conversione in dracme dei prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati.

Regolamento (CEE) n. 559/81 della commissione, del 3 marzo 1981, che fissa, per la campagna 1980-1981, il prezzo medio del mercato mondiale, il rendimento indicativo e l'importo della diminuzione d'aiuto pagabile in Grecia per i semi di lino.

Regolamento (CEE) n. 560/81 della commissione, del 3 marzo 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 561/81 della commissione, del 3 marzo 1981, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

*Pubblicati nel n. L 57 del 4 marzo 1981.*

(62/C)

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

### MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

#### Programma di metanizzazione per il Mezzogiorno

#### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la delibera del CIPE 23 dicembre 1977 di attuazione del programma energetico nazionale, con la quale è stato stabilito di mettere a disposizione delle popolazioni meridionali consistenti quantitativi di gas metano proveniente dall'Algeria e da destinare ad usi civili al fine di realizzare una più equilibrata distribuzione territoriale;

Visto l'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, che prevede l'approvazione da parte di questo Comitato, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari del Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e la Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL), della prima fase del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, contenente l'indicazione dei comuni interessati e dei tempi di realizzazione delle opere;

Visto che la predetta disposizione demanda a questo Comitato anche l'individuazione degli adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche, la ripartizione delle somme da destinare ai contributi in conto capitale e ai contributi in conto interessi, la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione delle provvidenze previste dalla predetta disposizione, nonché delle modalità per la concessione ai comuni e ai loro consorzi di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti;

Visto il documento relativo alla prima fase del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, trasmesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con nota 11 febbraio 1981, n. 610256;

Considerato che per la realizzazione delle opere di metanizzazione del Mezzogiorno è previsto il ricorso al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);

Considerato che l'ENI si è reso disponibile a presentare domande di contributo, al FESR per la parte di opere riguardanti l'adduttore e le bretelle economicamente forti, già dotati di autonoma copertura finanziaria, e che la presentazione di dette domande costituisce semplice strumento tecnico, in quanto

i relativi contributi concessi dal FESR sono da destinare esclusivamente ad agevolare ed accelerare la realizzazione dei progetti di metanizzazione dei comuni e loro consorzi;

Considerato che si rende necessario impartire indirizzi per la destinazione delle somme già liquidate e di quelle che in prosieguo di tempo verranno liquidate dal FESR a titolo di contributo su dette domande;

Sentiti il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, l'ANCI e la CISPEL;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

1. E' approvata la prima fase del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, comprendente i comuni indicati all'allegato 1 rientranti nei territori di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché gli adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche di cui all'art. 11, quarto comma, n. 3, della citata legge n. 784, che formano parte integrante della presente delibera (allegato 2).

I comuni interessati all'attuazione della prima fase del programma sono complessivamente 374, di cui 274 per nuove reti e 100 per ampliamento e trasformazione delle reti esistenti. Ad essi sono da aggiungere i comuni che si renderanno economicamente collegabili a seguito della realizzazione degli allacciamenti degli agglomerati industriali indicati nel programma (allegato 3).

La prima fase del programma non è esaustiva degli obiettivi di sviluppo della metanizzazione del Mezzogiorno per i vari settori di intervento; essa sarà inserita nel più ampio programma generale che sarà sottoposto all'approvazione del CIPE.

Il programma di metanizzazione del Mezzogiorno è sottoposto, da parte del CIPE, a verifica e aggiornamento annuale tenuto anche conto delle disponibilità finanziarie eventualmente rimaste non impiegate.

La verifica e l'aggiornamento della prima fase sono effettuate contestualmente all'approvazione del programma generale.

2. Il quadro finanziario complessivo della prima fase del programma generale è definito nei seguenti termini:

reti cittadine (nuove reti, trasformazione e sviluppo di reti esistenti) in 374 comuni per un investimento complessivo di 955,5 miliardi di lire a prezzi 1980;

adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche e che rivestono particolare importanza ai fini dello sviluppo (art. 11, quarto comma, n. 3, della legge n. 784 del 1980): n. 19 per un investimento di circa 191,5 miliardi a prezzi correnti, cioè già comprensivi dei maggiori costi monetari che subiranno nel corso della loro realizzazione.

3. Per la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno è prevista la concessione:

a) di contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) di cui al regolamento (CEE) n. 724/1975;

b) di contributi in conto capitale di cui all'art. 11, quarto comma, n. 1, e n. 3, della legge n. 784;

c) di contributi in conto interessi di cui all'art. 11, quarto comma, n. 2, della legge n. 784 per finanziamenti da erogarsi dalla Cassa depositi e prestiti o da altri istituti di credito;

d) di mutui della Cassa depositi e prestiti di cui all'articolo 11, ottavo comma, della legge n. 784.

I finanziamenti da agevolare ai sensi dell'art. 11, quarto comma, n. 2 della citata legge n. 784, saranno dai comuni o loro consorzi richiesti alla Cassa depositi e prestiti, che, fatti salvi i casi di legge, li considera prioritari e, in caso di indisponibilità di questa, ad altri enti o istituti di credito all'uopo indicati dal Ministero del tesoro.

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui ai precedenti punti b), c) e d) le spese effettuate successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 784, per le seguenti voci:

progettazione, direzione lavori, collaudi, spese promozionali e di assistenza tecnica e finanziaria;

terreni;

spese per la costruzione della rete di distribuzione, nonché delle opere accessorie, ivi compresi gli allacciamenti alla rete dei metanodotti;

materiali e strumentazioni;

oneri finanziari in corso d'opera.

Sugli stanziamenti disposti dall'art. 11, terzo comma, della legge n. 784 vengono destinati 252,5 miliardi ai contributi in conto capitale di cui all'art. 11, quarto comma, n. 1, e 252,5 miliardi ai contributi in conto interessi di cui all'art. 11, quarto comma, n. 2.

Il CIPE si riserva la verifica e l'eventuale modifica della ripartizione degli stanziamenti.

I criteri per la determinazione dei contributi e dei mutui sono contenuti nella griglia parametrica di cui all'allegato 4.

Per la realizzazione degli adduttori secondari individuati nell'allegato 2 è concesso un contributo in conto capitale nella misura del 40% della spesa preventivata e nei limiti dell'importo complessivo di 100 miliardi.

4. La procedura per la concessione delle provvidenze previste dall'art. 11 della legge 28 settembre 1980, n. 784, è così definita:

4.1. per la richiesta dei contributi di cui all'art. 11, quarto comma, numeri 1 e 2 i comuni o i loro consorzi o, in nome e per conto degli stessi, i loro concessionari, all'uopo delegati, presenteranno domanda al Ministero del tesoro, alla Cassa del Mezzogiorno e all'istituto finanziatore prescelto. La domanda diretta alla Cassa per il Mezzogiorno sarà corredata altresì di due copie dell'elaborato tecnico progettuale esecutivo, con il programma dei tempi di attuazione dell'opera.

La richiesta di contributo al FESR, ove non già inoltrata, potrà essere formulata, dai comuni o loro consorzi, nella stessa domanda di contributi di cui alla legge n. 784.

La Cassa per il Mezzogiorno procederà ad un'unica istruttoria tecnica dell'iniziativa sia per quanto riguarda l'ammissibilità ai contributi della legge n. 784 sia per quanto riguarda l'ammissibilità al contributo FESR.

La Cassa del Mezzogiorno dovrà verificare che le necessarie delibere comunali siano state assunte sulla base dell'impegno di fornitura del metano e tenendo conto del progetto di fattibilità tecnico-economica e del corrispondente piano finanziario.

I risultati dell'istruttoria e le proposte relative alle agevolazioni previste dalla legge n. 784 verranno inviati al Ministero del tesoro per l'emanazione del decreto di concessione ai sensi dell'art. 11, tredicesimo comma, della stessa legge. Il Ministro del tesoro provvede a comunicare ai Ministri dell'industria e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e agli interessati i provvedimenti adottati.

Al finanziamento delle spese si provvede prioritariamente con i contributi in conto capitale previsti dalla richiamata legge n. 784 e dalle norme comunitarie e successivamente con i mutui agevolati di cui alla stessa legge n. 784.

Per quanto concerne i contributi in conto interessi di cui all'art. 11, quarto comma, n. 2, il Ministro del tesoro fisserà, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data della presente delibera, sentiti ANCI, CISPEL e comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, criteri e modalità nonché tempi per l'erogazione del contributo, in valore attualizzato, anche direttamente alla Cassa depositi e prestiti o all'istituto di credito finanziatore, prevedendo ove occorra la stipula di apposita convenzione.

4.2. La concessione dei mutui integrativi di cui all'art. 11, ottavo comma, della legge n. 784 verrà effettuata dalla Cassa depositi e prestiti in conformità alla normativa vigente. I comuni o loro consorzi indicheranno nelle domande le provvidenze ottenute per la stessa iniziativa sulla base di leggi nazionali o regionali o di interventi comunitari. Nella domanda dovrà essere contenuta la rinuncia a chiedere altre agevolazioni sulla stessa iniziativa.

4.3. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno entro trenta giorni emana direttive alla Cassa per il Mezzogiorno relative alle procedure ed ai criteri per l'istruttoria tecnica.

4.4. Entro trenta giorni dalla presente delibera, il Ministro del tesoro stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei mutui di cui all'art. 11, sesto comma, della legge n. 784.

5. Per gli interventi previsti dalla prima fase del programma generale, la domanda di contributo, corredata come indicato nel precedente punto 4.1., dovrà essere presentata entro un anno dalla data della presente delibera. Le domande presentate oltre tale termine potranno essere prese in considerazione in sede di aggiornamento del programma generale.

Il Ministro del tesoro può dichiarare la decadenza del beneficio dei contributi qualora non siano stati presentati stati di avanzamento entro sei mesi dalla concessione delle agevolazioni. Può essere dichiarata la decadenza dei contributi per le opere non completate entro i termini previsti dal provvedimento di concessione.

Il termine ultimo per il completamento dei lavori previsti in progetto e l'inizio dell'esercizio non potrà superare i tre anni dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni da parte del Ministero del tesoro. Per i grandi centri urbani tale termine sarà stabilito con provvedimento del Ministro dell'industria, sentiti i Ministri per gli interventi nel Mezzogiorno e del tesoro.

Per quanto riguarda gli adduttori secondari, la realizzazione delle opere dovrà tenere conto dei tempi di realizzazione delle reti urbane, onde assicurare le forniture di gas nei tempi previsti.

6. In casi particolari i Ministri dell'industria e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno valuteranno la possibilità di effettuare allacciamenti in territori attualmente serviti da adduttori gestiti da società diverse dalla SNAM. In tale caso potranno essere promossi accordi tra dette società e la SNAM per assicurare la necessaria distribuzione di gas metano.

7. La Cassa per il Mezzogiorno fornirà ai Ministri dell'industria e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, all'inizio di ogni anno, una situazione delle domande di agevolazione pervenute e le altre notizie comunque utili per la predisposizione della relazione al Parlamento di cui al quindicesimo comma del menzionato art. 11 della legge n. 784/80.

8. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è invitato a definire forme di utilizzo dei contributi acquisiti dal FESR sull'adduttore principale e le bretelle economicamente forti, dirette ad agevolare ed accelerare la realizzazione dei progetti di metanizzazione di comuni e loro consorzi di cui al punto 1. della presente delibera.

Il CIPE approva all'unanimità.

Roma, addì 27 febbraio 1981

*Il Ministro del bilancio  
della programmazione economica  
Vice Presidente del CIPE*

**LA MALFA**

## ALLEGATO 1

## PIANO PREVISIONALE DI METANIZZAZIONE DELLA REGIONE MARCHE

*Reti allacciate - metano tal quale - ampliabili:*

- 1) Grottammare (Ascoli Piceno)

*Reti esistenti da allacciare - trasformabili - ampliabili:*

- 1) Ascoli Piceno (Ascoli Piceno)

*Nuove reti:*

- 1) Castel di Lama (Ascoli Piceno)
- 2) Castorano (Ascoli Piceno)
- 3) Colli del Tronto (Ascoli Piceno)
- 4) Montepredone (Ascoli Piceno)
- 5) Offida (Ascoli Piceno)

*Consumo prevedibile a programma realizzato sul medio termine:*

20 milioni di metri cubi all'anno.

## PIANO PREVISIONALE DI METANIZZAZIONE DELLA REGIONE LAZIO

*Reti allacciate - metano tal quale - ampliabili:*

- 1) Anagni (Frosinone)
- 2) Antrodoco (Rieti)
- 3) Ceprano (Frosinone)
- 4) Cittaducale (Rieti)
- 5) Ferentino (Frosinone)
- 6) Formia (Latina)
- 7) Frosinone (Frosinone)
- 8) Gaeta (Latina)
- 9) Latina (Latina)
- 10) Pomezia (Latina)
- 11) Pontecorvo (Frosinone)
- 12) Borgovellino (Rieti)

*Nuove reti:*

- 1) Anzio (Roma)
- 2) Aprilia (Latina)
- 3) Cassino (Frosinone)
- 4) Castelforte (Latina)
- 5) Castel S. Angelo (Rieti)
- 6) Ceccano (Frosinone)
- 7) Cisterna (Latina)
- 8) Cori (Latina)
- 9) Fiuggi (Frosinone)
- 10) Fondi (Latina)
- 11) Isola del Liri (Frosinone)
- 12) Itri (Latina)
- 13) Minturno (Latina)
- 14) Nettuno (Roma)
- 15) Paliano (Frosinone)
- 16) Pontinia (Latina)
- 17) Sezze (Latina)
- 18) Sora (Frosinone)
- 19) Sperlonga (Latina)
- 20) SS. Cosma e Damiano (Latina)
- 21) Terracina (Latina)

*Consumo prevedibile e programma realizzato sul medio termine:*

100 milioni di metri cubi all'anno.

## PIANO PREVISIONALE DI METANIZZAZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO

*Reti allacciate - metano tal quale - ampliabili:*

- 1) Alba Adriatica (Teramo)
- 2) Atesa (Chieti)
- 3) Avezzano (L'Aquila)
- 4) Bussi sul Tirino (Pescara)
- 5) Casalbordino (Chieti)
- 6) Castelfrentano (Chieti)
- 7) Celano (L'Aquila)
- 8) Francavilla a Mare (Chieti)
- 9) Giulianova (Teramo)
- 10) Lanciano (Chieti)
- 11) L'Aquila (L'Aquila)
- 12) Martinsicuro (Teramo)

- 13) Montesilvano (Pescara)
- 14) Orsogna (Chieti)
- 15) Pescina (L'Aquila)
- 16) Pineto degli Abruzzi (Teramo)
- 17) Popoli (Pescara)
- 18) Pratola Peligna (L'Aquila)
- 19) Roseto degli Abruzzi (Teramo)
- 20) S. Benedetto dei Marsi (L'Aquila)
- 21) S. Salvo (Chieti)
- 22) Scafa (Pescara)
- 23) Silvi (Teramo)
- 24) Sulmona (L'Aquila)
- 25) Teramo (Teramo)
- 26) Torre dei Passeri (Pescara)
- 27) Tortoreto (Teramo)
- 28) Vasto (Chieti)

*Reti allacciate - trasformabili - ampliabili:*

- 1) Chieti (Chieti)
- 2) Pescara (Pescara)

*Nuove reti:*

- 1) Aielli (L'Aquila)
- 2) Ancarano (Teramo)
- 3) Atri (Teramo)
- 4) Barisciano (L'Aquila)
- 5) Cagnano Amiterno (L'Aquila)
- 6) Castelvaccchio S. (L'Aquila)
- 7) Cepagatti (Pescara)
- 8) Cerchio (L'Aquila)
- 9) Città S. Angelo (Pescara)
- 10) Corfinio (L'Aquila)
- 11) Corropoli (Teramo)
- 12) Furci (Chieti)
- 13) Gissi (Chieti)
- 14) Guardiagrele (Chieti)
- 15) Loreto Aprutino (Pescara)
- 16) Luco dei Marsi (L'Aquila)
- 17) Ortona (Chieti)
- 18) Paglieta (Chieti)
- 19) Penne (Pescara)
- 20) Pizzoli (L'Aquila)
- 21) Raiano (L'Aquila)
- 22) S. Buono (Chieti)
- 23) S. Demetrio (L'Aquila)
- 24) S. Egidio alla Vibrata (Teramo)
- 25) S. Giovanni T. (L'Aquila)
- 26) S. Vito Chietino (Chieti)
- 27) Scerni (Chieti)
- 28) Scopigno (L'Aquila)
- 29) Spoltore (Pescara)
- 30) Tocco a Casauria (Pescara)
- 31) Vittorito (L'Aquila)

*Consumo prevedibile a programma realizzato sul medio termine:*

204 milioni di metri cubi all'anno.

## PIANO PREVISIONALE DI METANIZZAZIONE DELLA REGIONE MOLISE

*Reti allacciate - metano tal quale - ampliabili:*

- 1) Boiano (Campobasso)
- 2) Guglionesi (Campobasso)
- 3) Isernia (Isernia)
- 4) Larino (Campobasso)
- 5) Montenero di Bisaccia (Campobasso)
- 6) S. Martino in Pensilis (Campobasso)
- 7) Termoli (Campobasso)
- 8) Ururi (Campobasso)
- 9) Venafro (Isernia)

*Reti allacciate - trasformabili - ampliabili:*

- 1) Campobasso (Campobasso)

*Nuove reti:*

- 1) Agnone (Isernia)
- 2) Belmonte del Sannio (Isernia)
- 3) Bonefro (Campobasso)
- 4) Campomarino (1) (Campobasso)

- 5) Cercemaggiore (Campobasso)
- 6) Cerro al Volturno (Isernia)
- 7) Colle Torto (Campobasso)
- 8) Colli al Volturno (Isernia)
- 9) Gildone (Campobasso)
- 10) Jelsi (Campobasso)
- 11) Mafalda (Campobasso)
- 12) Montaquila (Isernia)
- 13) Montecilfone (Campobasso)
- 14) Montefalcone (Campobasso)
- 15) Monteroduni (Isernia)
- 16) Petacciato (Campobasso)
- 17) Pietra Catella (Campobasso)
- 18) Poggio Sannita (Isernia)
- 19) Portocannone (1) (Campobasso)
- 20) Pozzilli (Isernia)
- 21) Riccia (Campobasso)
- 22) Roccapivara (Campobasso)
- 23) Rotello (Campobasso)
- 24) S. Elia Pianisi (Campobasso)
- 25) S. Felice Molise (Campobasso)
- 26) S. Giuliano di Puglia (Campobasso)
- 27) S. Croce di Magliano (Campobasso)
- 28) Sepino (Campobasso)
- 29) Sesto Campano (Isernia)
- 30) Trivento (Campobasso)

*Consumo prevedibile a programma realizzato sul medio termine:*

52 milioni di metri cubi all'anno.

(1) Comuni subordinati alla realizzazione dell'allacciamento della centrale ENEL di Campomarino.

#### PIANO PREVISIONALE DI METANIZZAZIONE DELLA REGIONE CAMPANIA

*Reti allacciate - metano tal quale - ampliabili:*

- 1) Angri (Salerno)
- 2) Battipaglia (Salerno)
- 3) Caserta (Caserta)
- 4) Castellammare di Stabia (Napoli)
- 5) Nocera Inferiore (Salerno)
- 6) Pagani (Salerno)
- 7) S. Nicola La Strada (Caserta)
- 8) Scafati (Salerno)

*Reti allacciate - trasformabili - ampliabili:*

- 1) Benevento (Benevento)
- 2) Napoli (Napoli) (e sue n. 5 estensioni: Ercolano - Portici - S. Giorgio a Cremano - Torre Annunziata - Torre del Greco)
- 3) Salerno (Salerno)

*Nuove reti:*

- 1) Acerra (Napoli)
- 2) Afragola (Napoli)
- 3) Altavilla Irpina (Avellino)
- 4) Arzano (Napoli)
- 5) Atripalda (Avellino)
- 6) Avellino (Avellino)
- 7) Aversa (Caserta)
- 8) Caivano (Napoli)
- 9) Calvizzano (Napoli)
- 10) Cardito (Napoli)
- 11) Carinola (Caserta)
- 12) Casalnuovo (Napoli)
- 13) Casandrino (Napoli)
- 14) Casavatore (Napoli)
- 15) Casoria (Napoli)
- 16) Cava dei Tirreni (Salerno)
- 17) Cercola (Napoli)
- 18) Crispano (Napoli)
- 19) Frattamaggiore (Napoli)
- 20) Giuliano in C. (Napoli)
- 21) Grumo Nevano (Napoli)
- 22) Maddaloni (Napoli)
- 23) Marano di Napoli (Napoli)
- 24) Marcianise (Caserta)
- 25) Melito (Napoli)
- 26) Mercato S. Severino (Salerno)

- 27) Mignano Montelungo (Caserta)
- 28) Montecorvino R. (Salerno)
- 29) Mugnano di Napoli (Napoli)
- 30) Nocera Superiore (Salerno)
- 31) Pomigliano d'Arco (Napoli)
- 32) Pozzuoli (Napoli)
- 33) Qualiano (Napoli)
- 34) Rocca Piemonte (Salerno)
- 35) S. Antimo (Napoli)
- 36) S. Maria Capua Vetere (Caserta)
- 37) Sarno (Salerno)
- 38) Sessa Aurunca (Caserta)
- 39) Solofra (Avellino)
- 40) Teano (Caserta)
- 41) Villaricca (Napoli)
- 42) Volla (Napoli)

*Consumo prevedibile a programma realizzato sul medio termine:*

311 milioni di metri cubi all'anno.

#### PIANO PREVISIONALE DI METANIZZAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA

*Reti allacciate - metano tal quale - ampliabili:*

- 1) Andria (Bari)
- 2) Bari (Bari)
- 3) Bitonto (Bari)
- 4) Castellana Grotte (Bari)
- 5) Conversano (Bari)
- 6) Deliceto (Foggia)
- 7) Giovinazzo (Bari)
- 8) Lucera (Foggia)
- 9) Massafra (Taranto)
- 10) Mola di Bari (Bari)
- 11) Monopoli (Bari)
- 12) Polignano (Bari)
- 13) Triggiano (Bari)
- 14) Valenzano (Bari)

*Reti allacciate - trasformabili - ampliabili:*

- 1) Foggia (Foggia)
- 2) Taranto (Taranto)

*Reti esistenti da allacciare - trasformabili - ampliabili:*

- 1) Lecce (Lecce)

*Nuove reti:*

- 1) Ascoli Satriano (Foggia)
- 2) Altamura (Bari)
- 3) Barletta (Bari)
- 4) Biccari (Foggia)
- 5) Bisceglie (Bari)
- 6) Bitetto (Bari)
- 7) Bovino (Foggia)
- 8) Brindisi (Brindisi)
- 9) Candela (Foggia)
- 10) Canosa di Puglia (Bari)
- 11) Cerignola (Foggia)
- 12) Corato (Bari)
- 13) Castellaneta (Taranto)
- 14) Fasano (Brindisi)
- 15) Francavilla (Brindisi)
- 16) Gioia del Colle (Bari)
- 17) Gravina di Puglia (Bari)
- 18) Grottaglie (Taranto)
- 19) Latiano (Brindisi)
- 20) Manfredonia (Foggia)
- 21) Margherita di S. (Foggia)
- 22) Martina Franca (Taranto)
- 23) Mesagne (Brindisi)
- 24) Modugno (Bari)
- 25) Molfetta (Bari)
- 26) Noci (Bari)
- 27) Noicattaro (Bari)
- 28) Palo del Colle (Bari)
- 29) Putignano (Bari)
- 30) Rutigliano (Bari)
- 31) Ruvo di Puglia (Bari)
- 32) S. Ferdinando di Puglia (Foggia)
- 33) S. Pietro Vernotico (Brindisi)

- 34) S. Severo (Foggia)
- 35) Spinazzola (Bari)
- 36) Squinzano (Lecce)
- 37) Terlizzi (Bari)
- 38) Trani (Bari)
- 39) Trinitapoli (Foggia)

*Consumo prevedibile a programma realizzato sul medio termine:*

202 milioni di metri cubi all'anno.

**PIANO PREVISIONALE DI METANIZZAZIONE DELLA REGIONE BASILICATA**

*Reti allacciate - metano tal quale - ampliabili:*

- 1) Grottole (Matera)
- 2) Matera (Matera)
- 3) Potenza (Potenza)

*Nuove reti:*

- 1) Avigliano (Potenza)
- 2) Barile (Potenza)
- 3) Bernalda (Matera)
- 4) Corleto Perticara (Potenza)
- 5) Ferrandina (Matera)
- 6) Forenza (Potenza)
- 7) Grumento Nova (Potenza)
- 8) Lauria (Potenza)
- 9) Lavello (Potenza)
- 10) Melfi (Potenza)
- 11) Moliterno (Potenza)
- 12) Montalbano Jonico (Matera)
- 13) Palazzo S. Gervasio (Potenza)
- 14) Pisticci (Matera)
- 15) Policoro (Matera)
- 16) Rionero in Vulture (Potenza)
- 17) Rotonda (Potenza)
- 18) Salandra (Matera)
- 19) S. Mauro Forte (Matera)
- 20) Stigliano (Matera)
- 21) Tito (Potenza)
- 22) Venosa (Potenza)
- 23) Viggiano (Potenza)

*Consumo prevedibile a programma realizzato sul medio termine:*

72<sup>5</sup> milioni di metri cubi all'anno.

**PIANO PREVISIONALE DI METANIZZAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA**

*Reti allacciate - metano tal quale - ampliabili:*

- 1) Catanzaro (Catanzaro)
- 2) Crotone (Catanzaro)
- 3) Rende (Cosenza)

*Nuove reti:*

- 1) Ardore Marina (Reggio Calabria)
- 2) Bianco (Reggio Calabria)
- 3) Bovalino (Reggio Calabria)
- 4) Cassano allo Ionio (Cosenza)
- 5) Castrovillari (Cosenza)
- 6) Catanzaro Lido (Catanzaro)
- 7) Cinquefrondi (Reggio Calabria)
- 8) Cirò Marina (Catanzaro)
- 9) Cittanova (Reggio Calabria)
- 10) Corigliano (Cosenza)
- 11) Cosenza (Cosenza)
- 12) Cutro (Catanzaro)
- 13) Davoli (Catanzaro)
- 14) Filadelfia (Catanzaro)
- 15) Francavilla Marina (Cosenza)
- 16) Gioia Tauro (Reggio Calabria)
- 17) Gioiosa Jonica (Reggio Calabria)
- 18) Isola Capo Rizzuto (Catanzaro)
- 19) Lamezia Terme (Catanzaro)
- 20) Locri (Reggio Calabria)
- 21) Mammola (Reggio Calabria)
- 22) Marina di Caulonia (Reggio Calabria)
- 23) Marina di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria)
- 24) Melicucco (Reggio Calabria)
- 25) Montalto Uffugo (Cosenza)

- 26) Montauro (Catanzaro)
- 27) Montepaone (Catanzaro)
- 28) Morano Calabro (Cosenza)
- 29) Pizzo Calabro (Catanzaro)
- 30) Polistena (Reggio Calabria)
- 31) Reggio Calabria (Reggio Calabria)
- 32) Roccella Jonica (Reggio Calabria)
- 33) Rosarno (Reggio Calabria)
- 34) Rossano (Cosenza)
- 35) S. Andrea (Catanzaro)
- 36) S. Giorgio Morgeto (Reggio Calabria)
- 37) S. Sofia d'Epiro (Cosenza)
- 38) S. Sostene (Catanzaro)
- 39) Satriano (Catanzaro)
- 40) Siderno (Reggio Calabria)
- 41) Soverato (Catanzaro)
- 42) Staletti (Catanzaro)
- 43) Terranova di Sibari (Cosenza)
- 44) Trebisacce (Cosenza)
- 45) Vibo Valentia (Catanzaro)

*Consumo prevedibile e programma realizzato sul medio termine:*

87 milioni di metri cubi all'anno.

**PIANO PREVISIONALE DI METANIZZAZIONE DELLA REGIONE SICILIA**

*Reti allacciate - trasformabili - ampliabili:*

- 1) Catania (Catania)

*Reti esistenti da allacciare - trasformabili - ampliabili:*

- 1) Messina (Messina)
- 2) Palermo (a) (Palermo)

*Nuove reti:*

- 1) Acireale (Catania)
- 2) Adrano (Catania)
- 3) Agrigento (Agrigento)
- 4) Augusta (Siracusa)
- 5) Barcellona Pozzo di Gotto (Messina)
- 6) Biancavilla (Catania)
- 7) Bronte (Catania)
- 8) Calascibetta (Enna)
- 9) Caltanissetta (Caltanissetta)
- 10) Campobello di Licata (Agrigento)
- 11) Enna (Enna)
- 12) Fiumefreddo (Catania)
- 13) Francavilla di Sicilia (Messina)
- 14) Gela (Caltanissetta)
- 15) Giardini (Messina)
- 16) Giarre (Catania)
- 17) Licata (Agrigento)
- 18) Marsala (Trapani)
- 19) Mazara del Vallo (Trapani)
- 20) Milazzo (Messina)
- 21) Misterbianco (Catania)
- 22) Nicosia (Enna)
- 23) Paternò (Catania)
- 24) Patti (Messina)
- 25) Piazza Armerina (Enna)
- 26) Ragusa (Ragusa)
- 27) Ravanusa (Agrigento)
- 28) Riposto (Catania)
- 29) S. Cataldo (Caltanissetta)
- 30) Sciacca (Agrigento)
- 31) Siracusa (Siracusa)
- 32) Spadafora (Messina)
- 33) Taormina (Messina)
- 34) Termini Imerese (Messina)
- 35) Trapani (Trapani)
- 36) Trecastagni (Catania)
- 37) Troina (Enna)
- 38) Villafranca Tirrena (Messina)

*Consumo prevedibile a programma realizzato sul medio termine:*

222 milioni di metri cubi all'anno.

a) Nell'ampliamento di Palermo sono incluse le sue cinque estensioni consorziate che comprendono i comuni di Villabate, Monreale, Capaci, Fl-carazzi e la frazione « Tommaso Natale » del comune di Palermo.

## ALLEGATO 2

## ADDUTTORI SECONDARI CON LE CARATTERISTICHE DI CUI ALL'ART. 11, QUARTO COMMA, N. 3, DELLA LEGGE N. 784/80 (1).

- 1) Termini Imerese - Palermo;
- 2) Mazara del Vallo - Trapani;
- 3) Derivazione per Acireale con diramazione per Taormina;
- 4) Derivazione per Messina;
- 5) Derivazione per Ragusa;
- 6) Derivazione per Milazzo;
- 7) Derivazione per Patti,

per totali km 217 con un investimento globale a costi correnti di circa 36 miliardi di lire;

- 8) Bitonto - Bisceglie - Corato - Tranf;
- 9) Taranto - Brindisi - Lecce - Maglie;
- 10) Derivazione per Reggio Calabria,

per totali km 183 con un investimento globale a costi correnti di circa 45 miliardi di lire;

- 11) Trivento - Agnone;
- 12) S. Elia a Pianisi - Sepino;
- 13) Pozzilli - Cerro al Volturno,

per totali km 205 con un investimento globale a costi correnti di circa 47 miliardi di lire;

14) Moliterno - Ferrandina, per un investimento globale di circa 21 miliardi di lire a costi correnti. Si potrebbero servire sette comuni per 28.000 abitanti;

15) Rosarno - Gioiosa Jonica con diramazioni per Bianco e Roccella Jonica, per un investimento globale di circa 21 miliardi di lire a costi correnti. Si potrebbero servire tredici comuni per 104.000 abitanti;

16) Derivazione per Fiuggi, l'investimento risulta di un miliardo di lire;

17) Derivazione per Loreto Aprutino - Penne, l'investimento risulta di 3,5 miliardi di lire;

18) Derivazione per Catanzaro - Catanzaro «Lido» - Soverato, l'investimento risulta di 7 miliardi di lire;

19) Derivazione per Licata, l'investimento risulta di 10 miliardi di lire.

L'investimento totale a prezzi correnti è di 191,5 miliardi di lire.

L'elenco delle opere e l'importo potranno subire modifiche ad opera del CIPE.

(1) Da ammettere anche ai contributi del FESR.

## ALLEGATO 3

## ELENCO E POPOLAZIONE AL 31 DICEMBRE 1979 DEI COMUNI SERVIBILI SUBORDINATAMENTE AL COLLEGAMENTO DEGLI AGGLOMERATI INDUSTRIALI.

## Marche:

1) Acquasanta Terme (Ascoli Piceno)	4.308 abitanti
2) Castignano (Ascoli Piceno)	2.973 »
3) Rotella (Ascoli Piceno)	1.116 »

## Abruzzi:

4) Casoli (Chieti)	6.277 »
5) Montorio al Vomano (1) (Teramo)	9.131 »
6) Isola del Gran Sasso (1) (Teramo)	5.419 »

## Campania:

7) Frigento (Avellino)	4.428 »
8) Gesualdo (Avellino)	4.158 »
9) Sturmo (Avellino)	3.798 »
10) Eboli (Salerno)	29.034 »
11) Capua (Caserta)	18.435 »
12) Vairano Patenora (Caserta)	5.739 »
13) Tora e Piccilli (Caserta)	1.366 »

## Puglia:

14) Carovigno (Brindisi)	13.664 »
15) Ostuni (Brindisi)	32.823 »
16) Galatina (Lecce)	29.021 »
17) Nardò (Lecce)	30.916 »
18) Galatone (Lecce)	15.734 »
19) Gallipoli (Lecce)	21.386 »
20) Maglie (Lecce)	14.901 »
21) Nociglia (Lecce)	2.811 »
22) Tricase (Lecce)	15.374 »

## Basilicata:

23) Baragiano (Potenza)	2.540 »
24) Ruoti (Potenza)	3.792 »
25) Irsina (Matera)	7.480 »
26) Grassano (Matera)	6.466 »
27) Nova Siri (Matera)	5.404 »
28) Senise (Potenza)	7.369 »

## Calabria:

29) Praia a Mare (Cosenza)	5.422 »
----------------------------	---------

## Sicilia:

30) Bagheria (Palermo)	41.373 »
31) Carini (Palermo)	18.105 »
32) Modica (Ragusa)	47.742 »
33) Noto (Siracusa)	24.436 »

442.941 abitanti

(1) Subordinati al proseguimento dall'agglomerato di Val Vomano fino alla zona industriale Gran Sasso che è legata alla vertenza del Vomano.

## ALLEGATO 4

## LIVELLI DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE E DEI MUTUI A TASSO AGEVOLATO CONCEDIBILI

COEFFICIENTE CLIMATICO (gradi giorno)	NUMERO FAMIGLIE SERVIBILI							
	fino a 1.500		da 1.501 a 3.000		da 3.001 a 9.000		oltre 9.000	
	c/c	contributo sugli interessi	c/c	contributo sugli interessi	c/c	contributo sugli interessi	c/c	contributo sugli interessi
Fino a 900 . . . . .	30 %	30 %	26 %	26 %	23 %	23 %	20 %	20 %
Da 901 a 1.400 . . . . .	30 %	30 %	23 %	23 %	19 %	19 %	15 %	15 %
Oltre 1.400 . . . . .	30 %	30 %	19 %	19 %	15 %	15 %	10 %	10 %

## Ampliamenti e trasformazione:

- contributo c/c fisso 10 %;
- contributo in conto interesse fisso 10 %.

Contributi FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale): c.c. fino al 40 %.

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 54

## Corso dei cambi del 18 marzo 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . . . .	1007,45	1007,45	—	1007,45	—	1001 —	1007,45	1007,45	1007,45	1007,55
Dollaro canadese . . . . .	856,10	856,10	—	856,10	—	855 —	856,10	856,10	856,10	853,40
Marco germanico . . . . .	488,20	488,20	—	488,20	—	489,50	488,20	488,20	488,20	488,25
Fiorino olandese . . . . .	441,17	441,17	—	441,17	—	441,50	441,17	441,17	441,17	441,15
Franco belga . . . . .	29,76	29,76	—	29,76	—	29,75	29,76	29,76	29,76	29,75
Franco francese . . . . .	207,04	207,04	—	207,04	—	207,30	207,04	207,04	207,04	207 —
Lira sterlina . . . . .	2289,70	2289,70	—	2289,70	—	2291,50	2289,70	2289,70	2289,70	2289 —
Lira irlandese . . . . .	1782 —	1782 —	—	1782 —	—	—	1782 —	1782 —	1782 —	—
Corona danese . . . . .	155,35	155,35	—	155,35	—	155 —	155,35	155,35	155,35	155,30
Corona norvegese . . . . .	189,60	189,60	—	189,60	—	190 —	189,60	189,60	189,60	189,60
Corona svedese . . . . .	222,43	222,43	—	222,43	—	223 —	221,43	222,43	222,43	222,35
Franco svizzero . . . . .	536,80	536,80	—	536,80	—	538 —	536,80	586,80	586,80	537,15
Scellino austriaco . . . . .	68,97	68,97	—	68,97	—	69,02	68,97	68,97	68,97	68,95
Escudo portoghese . . . . .	17,75	17,75	—	17,75	—	18 —	18 —	17,75	17,75	17,75
Peseta spagnola . . . . .	12,25	12,25	—	12,25	—	11,95	12,018	12,25	12,25	12 —
Yen giapponese . . . . .	4,875	4,875	—	4,875	—	4,95	4,875	4,875	4,875	4,87

## Media dei titoli del 18 marzo 1981

Rendita 5% 1935 . . . . .	55,600	Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979/82 . . . . .	97,800
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82 . . . . .	91,500	» » » » 1- 1-1980/82 . . . . .	98,850
» 5,50% » » 1968-83 . . . . .	87,800	» » » » 1- 3-1980/82 . . . . .	98,800
» 5,50% » » 1969-84 . . . . .	82,450	» » » » 1- 5-1980/82 . . . . .	98,050
» 6% » » 1970-85 . . . . .	79,975	» » » » 1- 6-1980/82 . . . . .	98,050
» 6% » » 1971-86 . . . . .	74,300	» » » » 1- 7-1980/82 . . . . .	98,100
» 6% » » 1972-87 . . . . .	73,150	» » » » 1- 8-1980/82 . . . . .	99,200
» 9% » » 1975-90 . . . . .	73,675	» » » » 1-10-1980/82 . . . . .	99,150
» 9% » » 1976-91 . . . . .	76,025	» » » » 1- 1-1980/83 . . . . .	97,800
» 10% » » 1977-92 . . . . .	80,900	Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 4-1982 . . . . .	90,925
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . . . . .	75,600	» » Pol. 12% 1- 1-1982 . . . . .	96,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81 . . . . .	99,650	» » » 12% 1- 4-1982 . . . . .	95,825
» » » » 1-10-1979/81 . . . . .	99,600	» » » 12% 1-10-1983 . . . . .	90,925
» » » » 1-12-1979/81 . . . . .	99,300	» » » 12% 1- 1-1984 . . . . .	90,175
» » » » 1- 5-1979/82 . . . . .	97,950	» » » 12% 1- 4-1984 . . . . .	90,675
» » » » 1- 7-1979/82 . . . . .	98,100	» » Nov. 12% 1-10-1984 . . . . .	90,475
		» » » 12% 1-10-1987 . . . . .	87,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

## Cambi medi del 18 marzo 1981

Dollaro USA . . . . .	1007,50	Corona danese . . . . .	155,32
Dollaro canadese . . . . .	854,75	Corona norvegese . . . . .	189,60
Marco germanico . . . . .	488,225	Corona svedese . . . . .	222,39
Fiorino olandese . . . . .	441,16	Franco svizzero . . . . .	536,98
Franco belga . . . . .	29,764	Scellino austriaco . . . . .	68,962
Franco francese . . . . .	207,045	Escudo portoghese . . . . .	17,875
Lira sterlina . . . . .	2289,35	Peseta spagnola . . . . .	12,021
Lira irlandese . . . . .	1785,75	Yen giapponese . . . . .	4,876

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

**Affidamento della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Nicosia e della Cassa comunale di credito agrario di Montemaggiore Belsito alla sezione di credito agrario e peschereccio del Banco di Sicilia.**

### IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 31 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dalla sezione di credito agrario e peschereccio del Banco di Sicilia, con sede in Palermo;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Nicosia (Enna) e la Cassa comunale di credito agrario di Montemaggiore Belsito (Palermo) non possano utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Nicosia (Enna) e del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Montemaggiore Belsito (Palermo) è affidata alla sezione di credito agrario e peschereccio del Banco di Sicilia, con sede in Palermo, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti degli enti anzidetti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1981

*Il Governatore:* CIAMPI

(1375)

### Cessazione dell'amministrazione straordinaria del Credito casertano S.p.a., in Caserta

Si dà notizia, ai sensi dell'art. 64, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni che in data 6 febbraio 1981 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria alla quale venne sottoposto il Credito casertano, società per azioni, con sede legale in Caserta, disposta con decreto del Ministro del tesoro 6 agosto 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 20 agosto 1979 e prorogata con decreto del 31 luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 dell'11 agosto 1980.

(1376)

## REGIONE VALLE D'AOSTA

### Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario «Marseiller», in Saint-Denis, e nomina della deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del presidente della giunta regionale della regione Valle d'Aosta 27 novembre 1980, n. 3506, pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 1, parte II, del 10 gennaio 1981, su proposta dell'assessore all'agricoltura e foreste, è stato costituito ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario «Marseiller» in Saint-Denis (Valle d'Aosta) ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

*Presidente:*

Perrin Carlo.

*Vice presidente:*

Chatrian Michele fu Gabriele.

*Componenti:*

Lucat Filiberto;  
Barrel Albano;  
Machet Eliseo;  
Machet Salomone;  
Chatrian Vittorio fu Gabriele;  
Perron Giuliano;  
Chatrian Pietro;  
Bancod Pietro;  
Barathier Vittorio.

(1378)

### Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario «Torgnon», in Torgnon, e nomina della deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del presidente della giunta regionale della regione Valle d'Aosta 27 novembre 1980, n. 3507, pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 1, parte II, del 10 gennaio 1981, su proposta dell'assessore all'agricoltura e foreste, è stato costituito ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario «Torgnon», in comune di Torgnon (Valle d'Aosta) ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

*Presidente:*

Perrin Carlo.

*Vice presidente:*

Chatrian Michele fu Gabriele.

*Componenti:*

Lucat Filiberto;  
Barrel Albano;  
Machet Eliseo;  
Machet Salomone;  
Chatrian Vittorio fu Gabriele;  
Perron Giuliano;  
Chatrian Pietro;  
Bancod Pietro;  
Barathier Vittorio.

(1379)

## REGIONE LOMBARDIA

### Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Desio e Lainate

Con decreti del presidente della giunta regionale, emanati nella data appresso indicate, resi esecutivi ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, dei comuni a fianco degli stessi decreti indicati. Copia di tali decreti, con gli atti allegati, sarà depositata nelle segreterie dei comuni interessati, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

decreto 14 gennaio 1981, n. 867: comune di Desio (Milano);

decreto 14 gennaio 1981, n. 869: comune di Desio (Milano);

decreto 2 febbraio 1981, n. 870: comune di Lainate (Milano).

(1645)

### Variante al programma di fabbricazione del comune di Montichiari

Con decreto del presidente della giunta regionale, emanato nella data appresso indicata, reso esecutivo ai sensi di legge, è stata approvata una variante al programma di fabbricazione, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, del comune a fianco dello stesso decreto indicato. Copia di tale decreto, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del comune interessato, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

decreto 14 gennaio 1981, n. 868: comune di Montichiari (Brescia).

(1646)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso, per esami e titoli, a venticinque posti di volontario nella carriera diplomatica

### IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252, concernente il regolamento per il concorso di ammissione alla carriera diplomatica;

Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903, concernente la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro;

Visto l'art. 4 della legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1979, n. 623, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1980, registro n. 475, foglio n. 74, che sostituisce la tabella 2 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, concernente l'organico del ruolo della carriera diplomatica, come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1972, n. 775;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Decreta:

#### Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e titoli, a venticinque posti di volontario nella carriera diplomatica, di cui: dieci posti per la specializzazione in materia commerciale e quattro posti per la specializzazione per il Vicino Oriente.

Ai sensi dell'art. 20 della legge 11 luglio 1980, n. 312, quattro dei venticinque posti messi a concorso (di cui: un posto per la specializzazione in materia commerciale ed un posto per la specializzazione per il Vicino Oriente) sono riservati agli impiegati del Ministero degli affari esteri con qualifiche corrispondenti a quelle già delle carriere di concetto dell'amministrazione stessa, in possesso del titolo di studio prescritto dal successivo art. 2, punto 3), e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella ex carriera di concetto di provenienza o nelle nuove corrispondenti qualifiche.

I posti riservati, non utilizzati a favore di candidati interni, saranno conferiti agli idonei.

Qualora i candidati idonei nelle due specializzazioni messe a concorso siano in numero inferiore al numero dei posti riservati alle specializzazioni stesse, i posti non utilizzati saranno conferiti secondo l'ordine di merito derivante dai punteggi riportati dai candidati idonei.

Ai fini del conseguimento delle specializzazioni sopraindicate, i candidati dovranno sostenere una o più prove integrative orali, di cui al successivo art. 6.

#### Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;
- 2) età non superiore ai trenta anni e non inferiore ai ventuno.

Il limite massimo di età è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale civile di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso dei requisiti necessari, nonché dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

3) una delle seguenti lauree: in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio, in scienze economiche e bancarie, in scienze politiche per l'Oriente o in scienze politiche per l'Europa Orientale, in scienze statistiche, demografiche ed attuariali, conseguite presso università od altri istituti equiparati della Repubblica. Non sono ammessi altri titoli di studio;

4) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

5) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

#### Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, devono pervenire al Ministero od alle rappresentanze diplomatiche e uffici consolari d'Italia, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, l'aspirante deve dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che ha superato i trenta anni deve dichiarare in base a quale titolo, previsto dalle vigenti disposizioni, ha diritto alla elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) il titolo di studio di cui sia in possesso, specificando presso quale università lo abbia conseguito ed in quale data;

6) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

In particolare, ai fini della riserva di posti di cui all'art. 1, gli impiegati del Ministero degli affari esteri con qualifiche corrispondenti a quelle già delle carriere di concetto dell'amministrazione stessa, devono specificare il periodo od i periodi di servizio nella ex carriera di concetto di provenienza o nelle nuove corrispondenti qualifiche;

8) i titoli, di cui al successivo art. 8, dei quali sia eventualmente in possesso;

9) per quale, o quali, delle specializzazioni, di cui all'art. 1, intenda eventualmente concorrere;

10) se intenda sostenere una o più prove facoltative ed in quali lingue, di cui al successivo art. 7.

L'aspirante deve altresì specificare:

a) il proprio domicilio e, se residente all'estero, anche l'ultimo domicilio in Italia;

b) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Alla domanda l'aspirante deve inoltre allegare:

a) un certificato medico in carta legale, in data non anteriore a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che è in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, ovvero, se l'aspirante risiede all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneità fisica sia prima dell'espletamento del concorso ovvero anche nei riguardi dei vincitori del concorso stesso;

b) la documentazione attestante il possesso dei titoli di cui al punto 8) del presente articolo.

In particolare, nella documentazione relativa a titoli di cui alla lettera b) dell'art. 8, è richiesto che venga specificato che la carriera di appartenenza sia una carriera direttiva dello Stato cui si sia stati ammessi a seguito di pubblico concorso; nella documentazione relativa a titoli di cui alla lettera c) del citato articolo, dovrà precisarsi che il posto di ruolo sia equiparato alla carriera direttiva e sia stato conseguito a seguito di concorso per esami.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione. Qualora l'aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Non si tiene conto delle domande irregolari, ovvero prive del certificato medico redatto nella debita forma.

#### Art. 4.

Gli esami consistono in cinque prove scritte ed una orale; essi tendono ad accertare la preparazione, la maturità e l'attitudine del candidato.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

- 1) storia moderna e contemporanea;
- 2) economia politica e politica economica;
- 3) diritto internazionale pubblico;
- 4) lingua inglese (composizione o sintesi con l'uso del dizionario-lessico);
- 5) lingua francese (composizione o sintesi con l'uso del dizionario-lessico).

La prova orale verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

- A) Diritto internazionale privato e diritto interno in materia internazionale;
- B) Diritto pubblico italiano (costituzionale ed amministrativo) e cenni sulle principali costituzioni straniere;
- C) Nozioni istituzionali di diritto civile;
- D) Geografia politica ed economica;
- E) Storia delle dottrine politiche.

L'esame orale nelle lingue obbligatorie consiste essenzialmente in una conversazione nelle lingue stesse.

La prova orale è comprensiva di un colloquio tendente ad accertare l'attitudine e le capacità di valutazione del candidato in relazione a questioni attuali di carattere internazionale.

Le tesi dei programmi di esame sono pubblicate nella tabella annessa al presente decreto.

I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere le prove scritte, ad eccezione di quelle di lingue per le quali dispongono di quattro ore.

#### Art. 5.

Il punteggio per ogni prova scritta e quello per la prova orale sono espressi in centesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse.

Per superare la prova orale il candidato deve riportare almeno sessanta centesimi.

La votazione finale è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nella prova orale, salvo gli eventuali aumenti di cui ai seguenti articoli 6, 7 e 8.

#### Art. 6.

I candidati alla carriera diplomatica possono conseguire, ove ne facciano richiesta, una o più specializzazioni di cui all'art. 1, sostenendo una o più delle seguenti prove integrative orali:

tecnica degli scambi e dei rapporti finanziari con l'estero, per la specializzazione in materia commerciale;

lingua araba, per la specializzazione per il Vicino Oriente.

Per ogni prova integrativa il candidato può conseguire fino a 2 centesimi, purchè raggiunga la sufficienza di almeno 1,2 centesimi.

Qualora il candidato abbia superato le prove integrative orali relative a più specializzazioni, sempre che sia risultato idoneo nelle prove obbligatorie, ai fini dell'attribuzione della specializzazione nonchè del punteggio complessivo, verrà tenuto conto della sola votazione in relazione alla quale il candidato abbia conseguito il migliore utile collocamento in graduatoria.

#### Art. 7.

I candidati possono chiedere di sostenere prove facoltative orali in spagnolo, russo e tedesco.

Per ciascuna di tali prove il candidato può conseguire fino a 1,5 centesimi, purchè raggiunga la sufficienza di almeno 0,90 centesimi.

Il punteggio attribuito per le prove facoltative si aggiunge alla votazione complessiva riportata nelle prove obbligatorie, sempre che il candidato sia risultato idoneo.

#### Art. 8.

La commissione può assegnare complessivamente fino a 8 centesimi per i titoli seguenti:

a) libera docenza od assistentato universitario ordinario o straordinario in discipline che formano oggetto delle prove scritte obbligatorie di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 4: fino a 3 centesimi;

b) servizio prestato quali funzionari nelle carriere direttive dello Stato, a seguito di ammissione per concorso; quali magistrati ordinari, amministrativi o militari; quali procuratori od avvocati dello Stato: fino a 3 centesimi;

c) servizio prestato dagli insegnanti, in possesso di una delle lauree di cui all'art. 2, che abbiano conseguito un posto di ruolo, equiparato alla carriera direttiva, a seguito di concorso, per esami, sempre che l'insegnamento abbia riguardato le discipline di cui al precedente punto a): fino a 2 centesimi.

Il punteggio per i titoli viene assegnato dalla commissione prima dell'inizio delle prove di esame, sulla base della documentazione presentata dal candidato.

I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio complessivo conseguito dai candidati risultati idonei alle prove di esame.

#### Art. 9.

La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro degli affari esteri ed è composta di un ambasciatore o inviato straordinario e ministro plenipotenziario di prima classe, in servizio o a riposo, che la presiede, di un magistrato ordinario o amministrativo con qualifica non inferiore a consigliere di cassazione o equiparata, di due funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di ambasciata e di tre docenti universitari.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a primo segretario di legazione, al quale può essere aggiunto un vice segretario appartenente alla carriera stessa.

#### Art. 10.

I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio in carta legale), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta d'identità;

3) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851;

- 4) tessera postale;
- 5) porto d'armi;
- 6) patente automobilistica;
- 7) passaporto.

## Art. 11.

Le prove di esame hanno luogo in Roma.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo, la data di inizio delle prove scritte e la materia oggetto della prima prova. Della data di inizio delle prove è dato avviso, entro il termine suindicato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La commissione giudicatrice stabilisce il giorno e la materia delle altre prove scritte, dandone comunicazione ai candidati. Di norma, le prove scritte hanno luogo in giorni successivi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale, l'avviso per la presentazione alla prova stessa, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui essi debbono sostenerla.

La preparazione e la scelta dei temi per le prove scritte avviene nel modo stabilito nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

## Art. 12.

I concorrenti inclusi nella graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice, che intendono far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza o di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

## Art. 13.

La graduatoria viene formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, previa l'aggiunta dei centesimi eventualmente attribuiti ai sensi degli articoli 6, 7 e 8. A parità di punteggio vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenza.

Il Ministro degli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

## Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso, tenuto conto dei titoli di preferenza e di quelli di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i seguenti documenti:

- 1) estratto dell'atto di nascita in carta legale. I concorrenti che abbiano superato l'età di trenta anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di precedenza o di preferenza;
- 2) diploma originale di laurea o copia in carta legale, debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il concorrente deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonché il non avvenuto rilascio del diploma;
- 3) certificato di cittadinanza italiana in carta legale;
- 4) certificato, in carta legale, dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;
- 5) certificato generale del casellario giudiziale in carta legale. Se il concorrente è nato all'estero, il certificato è rilasciato dall'ufficio del casellario presso la procura della Repubblica di Roma;

6) documento relativo alla posizione militare, se già non presentato come titolo di preferenza.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato devono presentare soltanto:

- a) il titolo di studio;
- b) la copia integrale dello stato matricolare, in carta legale, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;
- c) attestazione, in carta legale, rilasciata dall'amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

## Art. 15.

Il Ministro degli affari esteri con propri decreti dichiara i vincitori del concorso ed approva la graduatoria dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sono pubblicate nel «Foglio di comunicazioni» del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*.

## Art. 16.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro degli affari esteri, volontari nella carriera diplomatica per prestare servizio di prova, stabilito dall'art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Il volontario che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1981

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1981  
Registro n. 3 Esteri, foglio n. 261

## PROGRAMMA DI ESAME

## STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA

- 1) L'assetto politico-territoriale dell'Europa alla vigilia della crisi europea del 1848: gli ideali di libertà e di nazione; lineamenti della crisi europea del 1848. Sviluppo ed applicazioni del principio delle nazionalità.
- 2) Il problema italiano nella politica europea. L'unificazione italiana e l'opera di Cavour. Problemi di politica interna ed internazionale dell'Italia nei primi anni dopo l'unificazione.
- 3) Lineamenti generali della Comunità internazionale nella seconda metà del secolo XIX. L'unificazione tedesca: la politica estera ed il sistema diplomatico Bismarkiani. La questione d'Oriente.
- 4) Lineamenti generali della Comunità internazionale alla fine del XIX secolo. Il sistema diplomatico militare post-Bismarkiano. Bilancia delle alleanze continentali e predominio marittimo della Gran Bretagna.
- 5) Il processo di sviluppo e di consolidamento degli imperi coloniali europei in Africa ed Asia.
- 6) Le grandi potenze extra europee emergenti: Stati Uniti e Giappone.
- 7) L'Italia tra il 1900 ed il 1914: problemi interni e politica estera.
- 8) Cause remote ed origini della prima guerra mondiale.
- 9) La grande guerra. La formazione delle coalizioni belligeranti. L'Italia di fronte al conflitto: la neutralità e l'intervento. Scopi di guerra e accordi segreti. L'associazione degli Stati Uniti alla coalizione dell'Intesa. L'uscita dal conflitto della Russia.
- 10) La conferenza di Parigi ed i trattati di pace. Il nuovo equilibrio mondiale e la Società delle nazioni.

11) L'esecuzione dei trattati di pace. Disarmo e riparazioni. Il nuovo assetto dell'eredità asburgica nell'Europa centro-danubiana ed area adriatica. La dissoluzione dell'impero ottomano.

12) La rivoluzione russa, la III internazionale, le rivoluzioni in Germania ed in Ungheria. L'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche.

13) L'Italia post-bellica. Le origini e l'avvento del fascismo.

14) L'Europa di Versailles. La Francia e la sicurezza europea. Il trattato di Locarno. La Gran Bretagna e la nascita del Commonwealth. La Germania di Weimar e la politica di Rapallo. Revisionismo e antirevisionismo. Il progetto paneuropeo.

15) Gli Stati Uniti ed il rifiuto dell'internazionalismo Wilsoniano ed il neo-isolazionismo nazionalista. Gli anni della prosperità ed il patto Briand-Kellog. I rapporti con l'America Latina.

16) La rivoluzione, la divisione e la riunificazione della Cina. L'arresto dell'espansionismo giapponese ed il ritorno della Russia in Estremo Oriente.

17) La crisi mondiale e la crisi della democrazia parlamentare in Europa. La fine della Germania di Weimar e la nascita della Germania nazional-socialista.

18) Contestazione e difesa dell'Europa di Versailles. Il fallimento della Conferenza mondiale del disarmo. La politica estera nazional-socialista: l'uscita dalla Società delle nazioni, il riarmo, la denuncia del trattato di Locarno.

19) La politica estera fascista. La conquista dell'Etiopia: le premesse politiche e diplomatiche, gli sviluppi e le conseguenze. La crisi della sicurezza europea.

20) La guerra civile spagnola e l'Europa.

21) L'Estremo Oriente fra i due conflitti mondiali.

22) L'annessione dell'Austria ed il crollo del sistema delle alleanze orientali della Francia. Monaco. Lo smembramento della Cecoslovacchia. Le cause immediate della nuova guerra europea: il patto nazi-sovietico.

23) L'Europa in guerra. La quarta spartizione della Polonia. Non belligeranza e intervento dell'Italia. Crollo della Francia ed il dominio continentale della Germania. Il Patto tripartito. L'estensione del conflitto all'Unione Sovietica.

24) La guerra mondiale. La carta Atlantica. L'entrata nel conflitto del Giappone e degli Stati Uniti e la formazione della coalizione delle Nazioni Unite. La caduta del fascismo e la resa dell'Italia. Le conferenze di Teheran e di Yalta. La vittoria delle Nazioni Unite in Europa ed in Estremo Oriente.

25) La società internazionale uscita dalla guerra: il pluralismo istituzionale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e genesi del bipolarismo strategico ideologico e politico planetario. Origini e contenuti della guerra fredda.

26) La definizione dei trattati di pace. Il trattato di pace con l'Italia.

27) L'Unione Sovietica e la formazione del sistema degli Stati socialisti dell'Europa orientale.

28) Gli Stati Uniti e l'organizzazione politico-militare dell'Occidente. La dottrina Truman, il piano Marshall, il Patto Atlantico e la NATO.

29) Il problema tedesco. Le decisioni delle conferenze di Yalta e di Potsdam. Il blocco di Berlino. La nascita delle due Germanie.

30) L'evoluzione dei rapporti tra Stati Uniti e Unione Sovietica dalla guerra di Corea alla crisi di Cuba: guerra fredda e coesistenza; equilibrio nucleare.

31) Lo sviluppo della solidarietà e dell'organizzazione della Europa: le idee, gli interessi, gli strumenti. La fondazione del Consiglio d'Europa e della CECA; il fallimento della CED; il trattato di Roma: la nascita della CEE.

32) Il nuovo assetto politico-territoriale dell'Asia. Medio Oriente: cause e conseguenze della formazione di Israele. L'emancipazione dell'Asia sud-orientale. La nascita della Repubblica popolare cinese. Il trattato di pace con il Giappone e la politica americana: i patti regionali dal Medio Oriente al Pacifico. La conferenza di Bandung e l'affermarsi del Terzo Mondo.

33) La crisi del 1956. La destalinizzazione e le sue ripercussioni nell'Europa orientale. La questione del Canale di Suez e la seconda guerra arabo-israeliana.

34) La decolonizzazione. La Francia e la guerra di Algeria. L'Africa indipendente. Il Medio Oriente negli anni sessanta.

35) L'Europa comunitaria e l'Europa degli Stati degli anni sessanta. I temi fondamentali della politica estera della Repubblica italiana.

36) Cenni sulle tendenze attuali nel processo di sviluppo e di trasformazione dell'equilibrio mondiale: distensione e multipolarismo politico.

## DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO

1) Sviluppo storico della società internazionale - La formazione della società internazionale e la sua progressiva istituzionalizzazione - Le organizzazioni internazionali - Il sistema delle relazioni internazionali in trasformazione ed i suoi rapporti con le relazioni giuridiche e le istituzioni internazionali - Linee della codificazione del diritto internazionale.

2) Il diritto della società internazionale - Caratteri del diritto internazionale al confronto con gli altri sistemi giuridici e con le norme di condotta non giuridiche (morale, cortesia internazionale, ecc.) - Prassi e teorie in tema di rapporto fra diritto internazionale e diritto interno. Adattamento del diritto interno al diritto internazionale e reciproci rinvii, con particolare riguardo al sistema italiano.

3) Fonti del diritto internazionale e loro gerarchia. Il diritto non scritto e la sua rilevanza - Il diritto convenzionale. Conclusione dei trattati: negoziazione, ratifica, adesione, ecc. Rapporti fra norme convenzionali. I trattati ed i terzi - Interpretazione dei trattati - Estinzione e revisione dei trattati - Atti unilaterali.

4) Fonti del diritto degli enti internazionali. Gli atti istitutivi - L'ordinamento degli enti internazionali, in generale, e l'ordinamento comunitario in particolare - La produzione normativa secondaria degli enti internazionali - La formazione della volontà negli enti internazionali: aspetti oggettivi e soggettivi - Gli atti degli enti internazionali e le altre forme di manifestazione della volontà: loro contenuto e loro efficacia - Il problema della c.d. « dinamica » delle organizzazioni internazionali.

5) La personalità giuridica internazionale in generale - Gli Stati. Origini e trasformazione. Successione - Stato e Governo. I mutamenti di Governo e la personalità internazionale dello Stato - Riconoscimento degli Stati e dei Governi - Condizioni giuridiche dei soggetti. I c.d. « status » giuridici soggettivi (protettorato, vassallaggio, neutralizzazione, ecc.) - Insorti, governi in esilio, comitati nazionali - Le condizioni per l'accesso all'indipendenza dei paesi e popoli coloniali - Istituti e forme della decolonizzazione - I movimenti di liberazione nazionale - Condizione internazionale della Santa Sede e della Città del Vaticano - Condizione degli enti dipendenti dagli Stati.

6) Capi di Stato e Ministri degli esteri - Agenti diplomatici. Le missioni speciali. Agenti consolari - Immunità e privilegi degli Stati e degli altri soggetti di diritto internazionale. L'esenzione degli Stati esteri dalla giurisdizione - Immunità e privilegi degli Stati e dei loro organi, con particolare riguardo ai Capi di Stato, ai Ministri degli affari esteri, agli agenti diplomatici, agli organi militari ed agli agenti consolari - Immunità e privilegi delle organizzazioni internazionali e dei loro dipendenti.

7) Il territorio e la sovranità: a) terraferma; b) spazi marini (acque interne, mare territoriale, zona contigua, piattaforma continentale); c) spazio atmosferico; d) sottosuolo - L'alto mare, il fondo del mare ed il letto degli oceani - I fiumi internazionali - Lo spazio esterno. Condizione giuridica delle navi e degli aeromobili. I mezzi cosmici. L'utilizzazione dello spazio extra atmosferico a fini di pace.

8) La sovranità nei riguardi delle persone. Cittadinanza ed estraneità. Protezione diplomatica dei cittadini e delle società nazionali. Gli apolidi, I rifugiati - Convenzione per la tutela dei diritti dell'uomo. Convenzioni contro la schiavitù e le pratiche assimilate. Convenzioni in materia sociale. La dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La convenzione europea sui diritti dell'uomo - Le minoranze - Limiti internazionali all'esercizio della sovranità nei riguardi degli stranieri. Ammissione, soggiorno ed espulsione - L'azione delle organizzazioni in campo sociale: la protezione internazionale della persona umana. L'integrazione dell'individuo nella società. L'affermazione dei gruppi sociali.

9) L'organizzazione internazionale. Unioni istituzionali e non istituzionali di Stati e loro classificazioni - Le alleanze - Le confederazioni di Stati - Le organizzazioni internazionali a base universale e a base regionale, a fini generali e a fini specializzati - La costituzione ed i membri dell'ente internazionale - Gli organi e le istituzioni degli enti internazionali e delle organizzazioni di tipo comunitario - La struttura organica degli enti internazionali - I regolamenti degli organi - La conservazione dell'ente internazionale e del suo sistema di cooperazione: le funzioni di controllo, giurisdizionali ed extragiurisdizionali - L'ordinamento amministrativo interno degli enti internazionali e le loro relazioni esterne.

10) L'illecito internazionale e le sue conseguenze - Responsabilità indiretta e c.d. responsabilità dello Stato per fatti di individui - Garanzie del diritto internazionale. Classificazioni e problematica relativa. L'autotutela.

11) Controversie internazionali. Nozione. Controversie giuridiche e controversie politiche, justiciables et non justiciables - Procedimenti volti alla risoluzione delle controversie internazionali mediante accordo: inchiesta, negoziato, mediazione, buoni uffici, conciliazione. Nozione, caratteri e sviluppo storico di tali procedimenti. In particolare dei procedimenti previsti dal Patto della Società delle nazioni e dallo statuto delle Nazioni Unite - L'evoluzione della natura e dei metodi della mediazione in rapporto alla trasformazione della natura, dell'estinzione e dei metodi dei conflitti - Procedimenti c.d. «risolutivi» (ad esito vincolante). L'arbitrato - La Corte internazionale di giustizia ed il regolamento giudiziario. L'inchiesta.

12) La guerra. Definizione e distinzione da altre manifestazioni di violenza (rappresaglia armata, blocco pacifico, ecc.) - Inizio e fine dello stato di guerra. Tregua ed armistizi. Regole della guerra terrestre, marittima e aerea. I crimini di guerra - L'occupazione bellica e il trattamento dei sudditi nemici - La neutralità - Le forme di violenza «diverse» dalla guerra - Prevenzione e repressione del ricorso arbitrario alla violenza. Periodo anteriore alla prima guerra mondiale. Patto della Società delle Nazioni ed altri strumenti anteriori alla seconda guerra mondiale. Statuto delle Nazioni Unite e prassi relativa. Organizzazioni regionali - Gli enti internazionali di difesa - I crimini contro la pace e contro l'umanità - Il diritto umanitario internazionale.

13) Problemi di diritto internazionale collegati alla soluzione dei problemi economici mondiali. L'azione degli enti internazionali nel campo degli scambi: gli enti a base universale e quelli a base regionale - Forme giuridiche delle unioni doganali, zone di libero scambio ed unioni economiche e dei meccanismi per il regolamento degli scambi mondiali - L'azione degli enti internazionali nel campo delle risorse umane, materiali, naturali ed energetiche - Il diritto internazionale dello sviluppo - L'assistenza economica, finanziaria e tecnica e l'azione per la c.d. strategia internazionale dello sviluppo.

#### ECONOMIA POLITICA E POLITICA ECONOMICA

##### *Economia politica:*

1) L'economia politica nell'ambito delle scienze sociali. Unità elementari ed aggregati economici. Parti e «tutto» nel sistema economico. Analisi statica e dinamica.

2) La teoria del consumo: la teoria della domanda; la teoria dell'offerta nell'ipotesi del pronto adeguamento al prezzo; l'analisi statica e dinamica del mercato di concorrenza perfetta. Determinazione del prezzo di equilibrio e sua stabilità.

3) La teoria della produzione: i fattori della produzione; le leggi della produttività, combinazione ottima dei fattori. Tipologia dei costi di produzione. Economie e diseconomie di scala: interne ed esterne.

4) L'imprenditore, suo comportamento e posizioni di equilibrio in relazione alle varie forme di mercato: concorrenza, monopolio, forme imperfettamente concorrenziali ed oligopolistiche.

5) La formazione del prezzo dei fattori produttivi: profitto, interesse, rendita, salario. Distribuzione del reddito: funzionale, personale e spaziale.

6) Mobilità dei fattori; il fenomeno migratorio; formazione ed accumulazione del capitale; conversioni e riconversioni industriali.

7) Pianificazione e mercato. Natura e problemi delle economie basate sulla pianificazione collettivistica.

8) Moneta. Analisi della domanda e dell'offerta di moneta. Processo di creazione del credito. Sistema monetario o creditizio. Il governo della liquidità. Il livello generale dei prezzi. Il problema della stabilità monetaria.

9) La teoria del commercio internazionale. La teoria della bilancia dei pagamenti. Cambi fissi e cambi flessibili. Meccanismi di aggiustamento delle bilance. Il sistema monetario internazionale. Il processo di integrazione economico-internazionale.

10) Il flusso del reddito e metodi per la sua misura. Domanda globale, offerta globale, domanda effettiva. La propensione al consumo. L'efficienza marginale del capitale. Teoria monetaria e reale del tasso d'interesse. L'equilibrio risparmi-investimenti. Moltiplicatore ed acceleratore.

11) La moneta nello schema macroeconomico. Il modello IS-LM. La componente pubblica. La componente estera. L'equilibrio del sistema.

12) Salari ed occupazione secondo la curva di Philips. Inflazione e deflazione. Fluttuazioni cicliche e sviluppo: analisi e modelli.

13) Le fonti di informazione statistica per lo studio dei fattori economici.

##### *Politica economica:*

1) Analisi economica e problemi di politica. La politica economica nel sistema classico, neoclassico e alla luce dell'apporto Keynesiano. L'economia del benessere.

2) Obiettivi e strumenti. Politica economica empirica e politica economica razionale. La funzione obbiettiva dei responsabili delle scelte pubbliche e la sua espressione formale.

3) Programmazione a breve e a lungo termine nelle economie prevalentemente accentrate o decentrate e relative tecniche.

4) Scelta e combinazione degli strumenti essenziali della politica economica contemporanea: la politica monetaria e creditizia; la politica di bilancio e finanziaria; la politica valutaria; l'intervento del sistema dei prezzi ed altri controlli diretti.

5) Il mercato del lavoro e l'azione pubblica. Politica e previdenziale. I problemi della perequazione settoriale e regionale dei redditi.

6) La politica industriale in relazione ai problemi del pieno impiego e dello sviluppo. Tipologia degli incentivi e analisi dei loro effetti. Fonti di finanziamento delle imprese ad azione economica pubblica.

7) La formazione del settore pubblico dell'economia in Italia e la sua rilevanza quantitativa. Il sistema delle partecipazioni statali. L'assetto dell'istituto di emissione, del sistema bancario e del mercato finanziario in Italia. La disciplina degli investimenti dall'estero e all'estero.

8) La politica internazionale commerciale e monetaria. Le esperienze storiche più rilevanti nel periodo tra le due guerre. La cooperazione internazionale organizzata nel secondo dopoguerra e i suoi principali organismi. Problemi delle aree economiche integrate. Il problema della liquidità internazionale.

9) La politica commerciale italiana negli aspetti storici e nelle condizioni contemporanee. Gli istituti fondamentali della politica doganale e degli accordi economici internazionali, su basi bilaterali e multilaterali.

10) Il problema dell'emigrazione interna e internazionale. Effetti demografici, valutari e sociali. L'azione pubblica in rapporto all'emigrazione.

11) Il problema energetico ed i suoi riflessi sulla politica commerciale internazionale. L'aiuto economico ai Paesi sottosviluppati. Relazione tra Paesi industrializzati e Terzo Mondo.

12) L'equilibrio interno ed esterno; la politica monetaria e fiscale, il problema dell'«assegnazione».

#### SPECIALIZZAZIONE IN MATERIA COMMERCIALE

##### *Tecnica degli scambi e dei rapporti finanziari con l'estero:*

1) Premesse. Cenni sull'evoluzione del commercio internazionale. Le genesi dell'economia di produzione per via di scambio. La progrediente integrazione delle risorse e dei mercati.

2) L'evolversi del contenuto e dello schema del controllo del commercio internazionale.

3) Gli aspetti generali del controllo. Gli organi ad esso preposti ed i documenti fondamentali.

4) Il controllo merceologico. I vincoli mercantili all'esportazione e all'importazione. L'esecuzione delle negoziazioni: limiti, tolleranze, differenze, ecc.

5) Il controllo valutario. Le compensazioni generali: aspetti economico-tecnici e le forme di regolamento. Le compensazioni private e gli affari in reciprocità: loro regolamento. Le operazioni franco-valuta.

6) I regolamenti dei prezzi all'esportazione e all'importazione. Intervento del sistema bancario.

7) I regolamenti valutari. Le aperture di credito. Accordi multilaterali UEF e AME. Il sistema delle valute di conto valutario. Le «parità» ed i calcoli di loro determinazione.

8) Le negoziazioni in casi a pronti e a termine.

9) I crediti bancari in valuta.

10) I finanziamenti speciali: dei conti depositi, EFIM, FIM, a medio termine, a lungo termine.

11) Accordi commerciali e di pagamenti recentemente conclusi dall'Italia.

12) Liberalizzazione convenzionale nel quadro dell'OCSE. Contingenti di salvaguardia. Recenti sviluppi del processo di liberalizzazione degli scambi europei. Regime degli scambi fra i Paesi della CEE. La zona del libero scambio.

**DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO  
E DIRITTO INTERNO IN MATERIA INTERNAZIONALE**

*Diritto internazionale privato:*

- 1) Funzione delle norme di diritto internazionale privato.
- 2) Interpretazione ed applicazione delle norme di diritto internazionale privato. Qualificazione e collegamento. Il rinvio.
- 3) Determinazione del diritto straniero richiamato. Gli ordinamenti plurilegislativi.
- 4) Limiti all'applicazione del diritto straniero.
- 5) Diritto delle persone fisiche e giuridiche. Le società commerciali.
- 6) Rapporti di famiglia.
- 7) Successioni e donazioni.
- 8) Possesso e diritti reali.
- 9) Obbligazioni.
- 10) Forma degli atti.
- 11) Rapporti relativi alla navigazione marittima ed aerea.

*Diritto interno in materia internazionale:*

**I. Diritto costituzionale:**

- 1) Norme della Costituzione italiana concernenti i rapporti internazionali (adattamento, asilo, guerra e organizzazione internazionale, agenti diplomatici, ratifica dei trattati, ecc.).
- 2) La cittadinanza. Nozioni generali e diritto comparato. L'apolidia.
- 3) La cittadinanza italiana. Principi generali. Condizioni e modi di acquisto e perdita.
- 4) Il territorio della Repubblica (terraferma, acque interne e territoriali, piattaforma continentale, zona contigua).

**II. Diritto processuale civile internazionale:**

- 1) Limiti della giurisdizione italiana.
- 2) Efficacia in Italia delle sentenze straniere. Riconoscimento ed esecutorietà.
- 3) L'arbitrato fra privati nei rapporti internazionali.
- 4) Convenzioni internazionali in materia di giurisdizione civile.
- 5) Altre forme di cooperazione fra gli Stati in materia giudiziaria. L'assistenza giudiziaria.

**III. Diritto penale e processuale penale internazionale:**

- 1) Limiti della legge penale nello spazio. Limiti della giurisdizione penale.
- 2) L'estradizione.
- 3) Effetti delle sentenze penali straniere.
- 4) Convenzioni internazionali in materia penale.

**IV. Diritto tributario:**

- 1) Condizione tributaria dello straniero in Italia e dell'italiano all'estero.
- 2) Cooperazione internazionale in materia, con particolare riguardo al problema della doppia imposizione.

**DIRITTO PUBBLICO ITALIANO (COSTITUZIONALE ED AMMINISTRATIVO)  
E CENNI SULLE PRINCIPALI COSTITUZIONI ESTERE**

- 1) Concetto e partizione del diritto pubblico.
- 2) Lo Stato: elementi ed organi. Forme di Stato e forme di Governo. Caratteristiche generali dello Stato moderno.
- 3) L'ordinamento costituzionale; la Costituzione italiana. Gli organi costituzionali: il Parlamento; il Presidente della Repubblica; il Governo. L'ordinamento regionale.
- 4) La funzione legislativa: forma dell'attività legislativa, legge formale, atti equiparati alla legge formale; regolamenti e altri atti normativi.
- 5) La funzione giurisdizionale; posizione e garanzia della magistratura, controllo di costituzionalità degli atti normativi.
- 6) L'ordinamento amministrativo. Concetto di pubblica amministrazione. Criteri informativi dell'ordinamento amministrativo. Organizzazione amministrativa interna.
- 7) L'amministrazione diretta centrale: organi attivi, organi consultivi ed organi di controllo.
- 8) L'amministrazione diretta locale.

**9) Gli enti autarchici nazionali.**

**10) Gli enti autarchici locali. Enti territoriali. Enti non territoriali.**

**11) I mezzi dell'azione amministrativa; il regime amministrativo dei beni, le prestazioni dei privati all'amministrazione.**

**12) Gli atti amministrativi; classificazione e tipi.**

**13) La giustizia nell'amministrazione; tutela dei diritti ed interessi dei singoli, ricorsi amministrativi, tutela giurisdizionale.**

**14) Caratteristiche degli ordinamenti costituzionali dei principali Stati esteri.**

**NOZIONI ISTITUZIONALI DI DIRITTO CIVILE**

- 1) Nozione e fondamento del diritto. Principi generali.
- 2) Interpretazioni delle norme giuridiche. Il diritto soggettivo. Acquisto, perdita e modificazione del diritto.
- 3) Il negozio giuridico. Elementi del negozio. L'oggetto, la causa e la forma del negozio: nullità, annullabilità, risoluzione, rescissione.
- 4) Persone fisiche e persone giuridiche. Requisiti di esistenza.
- 5) Famiglia. Matrimonio, filiazione e adozione. Concetto e principi fondamentali della successione per causa di morte. Successioni legittime. Successione testamentaria. Donazione.
- 6) Diritti reali. Proprietà e possesso.
- 7) Diritti di obbligazioni. Modificazioni soggettive ed oggettive del rapporto obbligatorio. Adempimento, inadempimento, estinzione.
- 8) Contratti in generale e loro classificazione.
- 9) L'impresa: l'imprenditore, l'azienda. La società: concetti generali. La società per azioni. La società a responsabilità limitata. Le cooperative, le mutue.
- 10) I diritti su beni immateriali.
- 11) Titoli di credito: cambiale ed assegno bancario. Titoli rappresentativi delle merci.
- 12) Fallimento. Concordato preventivo. Liquidazione coatta amministrativa.
- 13) Tutela dei diritti: trascrizione, prove, privilegi e garanzie patrimoniali, tutela giurisdizionale dei diritti. Prescrizione e decadenza.

**GEOGRAFIA POLITICA ED ECONOMICA**

- 1) Lineamenti generali dei cinque continenti: quadro politico, confini, popolazioni, religioni, istituzioni pubbliche, suddivisioni interne ed amministrative, centri urbani, porti e città commerciali dei principali Paesi.
- 2) Geografia della produzione. Distribuzione geografica dei prodotti agricoli di grande consumo alimentare: cereali, piante da zucchero, da olio e per bevande. Le industrie relative. I prodotti agricoli di grande uso industriale: fibre tessili e caucciù. L'allevamento ed i suoi prodotti. Il bosco e la pesca. Distribuzione geografica della produzione dei minerali. I combustibili: carbone e petrolio. I minerali metallici. Le industrie siderurgica e meccanica.
- 3) Geografia del commercio e delle comunicazioni. I grandi mercati di importazione e di esportazione. Le correnti commerciali ed il commercio estero dei principali Paesi, con riguardo allo sviluppo ed alla consistenza attuale del commercio italiano. Sviluppo delle comunicazioni e condizioni odierne della industria e dei trasporti nei diversi Stati. Reti di comunicazioni terrestri, marittime ed aeree.

**STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE**

- 1) Svolgimenti di pensiero politico nell'antichità classica (Platone, Aristotele, Cicerone).
- 2) Curialisti ed anticurialisti nel Medio Evo.
- 3) Machiavelli e la nuova scienza politica.
- 4) Svolgimenti della scuola giusnaturalistica.
- 5) Assolutismo ed antiassolutismo nel pensiero del secolo XVII, con particolare riguardo a T. Hobbes e a J. Locke.
- 6) Contratto sociale e sovranità popolare. Rousseau.
- 7) Dal socialismo utopistico al socialismo scientifico.
- 8) Il liberalismo.
- 9) Idea nazionale e idea supernazionale nel secolo XIX.
- 10) Carte americane dei diritti. La dichiarazione dei diritti dell'uomo nel 1789. La dichiarazione dei diritti dell'uomo nel 1948.

(1662)

## REGIONI

## REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1980, n. 76.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, concernente: « Norme per il funzionamento delle unità sanitarie locali in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 74-bis del 12 dicembre 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

L'art. 6 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, è sostituito dal seguente:

« Il primo piano sanitario regionale è predisposto dalla giunta regionale e presentato al consiglio entro il 31 maggio 1981.

Entro il 28 febbraio 1981 gli indirizzi programmatici del piano saranno discussi, su proposta della giunta, dal consiglio regionale e successivamente trasmessi alle unità sanitarie locali, ai sindacati, alle altre forze economiche e sociali, nonché alle associazioni regionali degli enti locali per la formulazione delle loro proposte delle quali si dovrà tenere conto nella elaborazione del piano medesimo ».

## Art. 2.

In attuazione dell'art. 11, secondo comma, della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, in via provvisoria ed in attesa dell'approvazione del piano sanitario regionale che dovrà assicurare un'adeguata diffusione delle prestazioni sanitarie, specialistiche e di base, su tutto il territorio regionale, con particolare riferimento alle zone interne, sono presidi o servizi multizonali:

	U.S.L.
Ospedale di Avellino . . . . .	—
Laboratorio di igiene e profilassi di Avellino . . . . .	4
Servizio prevenzione e sicurezza del lavoro già ispettorato provinciale del lavoro di Avellino . . . . .	4
Ospedale civile di Benevento . . . . .	5
Laboratorio di igiene e profilassi di Benevento . . . . .	5
Servizio di prevenzione e sicurezza del lavoro già dell'ispettorato provinciale del lavoro di Benevento . . . . .	5
Ospedale di Caserta . . . . .	15
Laboratorio di igiene e profilassi di Caserta . . . . .	15
Servizio prevenzione e sicurezza del lavoro già dell'ispettorato provinciale del lavoro di Caserta . . . . .	15
Terme di Castellammare di Stabia . . . . .	35
Ospedale Pausillipon - Napoli . . . . .	37
Terme di Agnano - Napoli . . . . .	38
Ospedale Cotugno - Napoli . . . . .	40
Ospedale Monaldi - Napoli . . . . .	40
Ospedale Cardarelli - Napoli . . . . .	40
Ospedale Santobono - Napoli (funzioni specialistiche uniche regionali) . . . . .	40
Ospedale Nuovo Pellegrini - Napoli . . . . .	42
Ospedale San Gennaro - Napoli . . . . .	42
Centro traumatologico ortopedico - Napoli (rieducazione neuromotoria e recupero funzionale) . . . . .	42

U.S.L.

Centro medico e di assistenza sociale - Napoli . . . . .	44
Ospedale Ascalesi - Napoli . . . . .	44
Ospedale Loreto Mare - Napoli . . . . .	44
Servizio prevenzione e sicurezza del lavoro già ispettorato provinciale del lavoro di Napoli . . . . .	44
Laboratorio di igiene e profilassi di Napoli . . . . .	46
Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona - Salerno . . . . .	53
Ospedale Giovanni da Procida - Salerno . . . . .	53
Laboratorio di igiene e profilassi di Salerno . . . . .	53
Servizio prevenzione e sicurezza del lavoro già ispettorato provinciale del lavoro di Salerno . . . . .	53

Fino all'approvazione del piano sanitario regionale, le unità sanitarie locali, nel cui ambito non sono ubicati presidi o servizi multizonali, conserveranno i servizi specialistici autorizzati.

## Art. 3.

All'art. 7 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57 è aggiunto il seguente comma:

« L'unità sanitaria locale può concorrere, inoltre, allo sviluppo socio-economico del proprio territorio in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 29 maggio 1980, n. 54 ».

## Art. 4.

Al primo comma dell'art. 15 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, le parole « di cui all'art. 25 » sono sostituite con le parole « di cui all'art. 21 ».

Al secondo comma, lettera e) dell'art. 15 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, la parola « convenzioni » è preceduta dalla parola « le ».

## Art. 5.

All'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1980 n. 57, è aggiunto il seguente comma:

« Nel caso previsto dall'art. 16, n. 1), della presente legge, la convocazione dell'assemblea è disposta sentito il sindaco del comune interessato ».

## Art. 6.

Il sesto comma dell'art. 19 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, è sostituito dai seguenti:

« In caso di decadenza, di morte, di dimissioni o di altre cause di cessazione da componente dell'assemblea generale, il consiglio comunale competente provvede alla sostituzione mediante surrogazione nel termine di dieci giorni dalla vacanza.

In mancanza provvede l'assemblea generale. Nel caso in cui la lista sia esaurita, il consiglio comunale procede a nuove elezioni garantendo la rappresentanza della lista che aveva espresso il componente cessato dalla funzione ».

## Art. 7.

Il quarto comma dell'art. 21 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, è sostituito dal seguente:

« In tutti i casi non espressamente disciplinati con la legge 23 dicembre 1978, n. 833, il numero dei consiglieri comunali facenti parte del comitato di gestione non può essere superiore a tre ».

Dopo il quinto comma dell'art. 21 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, è inserito il seguente:

« Nell'ipotesi prevista dal quarto comma dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il numero dei consiglieri circoscrizionali facenti parte dei comitati di gestione non può essere superiore a tre ».

## Art. 8.

I commi secondo e terzo dell'art. 26 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, sono sostituiti dai seguenti:

« L'assemblea generale determina detta indennità che non può superare rispettivamente per il presidente e per i componenti del comitato di gestione i quattro quinti di quella del sindaco e degli assessori di un comune con popolazione di 50.000 abitanti.

Al componenti dell'assemblea è corrisposta una indennità di presenza pari ai quattro quinti di quella corrisposta ai consiglieri comunali di un comune con popolazione di 50.000 abitanti».

**Art. 9.**

L'art. 37 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, è preceduto dalle seguenti parole:

**« TITOLO VIII  
NORME PER LA PRIMA COSTITUZIONE  
DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI »**

**Art. 10.**

Il quarto comma dell'art. 37 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, è sostituito dal seguente:

« L'assemblea si ritiene valida con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ».

**Art. 11.**

Al primo comma dell'art. 39 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, sono aggiunte le seguenti parole: « con le modalità previste dall'art. 24 della presente legge ».

Il secondo comma dell'art. 39 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, è abrogato.

**Art. 12.**

Il primo comma dell'art. 47 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, è così integrato:

dopo le parole: « n. 40 infermieri psichiatrici » sono inserite le parole: « n. 3 animatori di comunità ».

I commi quinto e sesto dell'art. 47 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, sono sostituiti dai seguenti:

« Detta équipe avrà il compito di programmare, coordinare e promuovere gli interventi a favore dell'età evolutiva, secondo le modalità di cui all'art. 28, ultimo comma, della presente legge.

Essa è così composta:

- un primario neuropsichiatra infantile;
- due aiuto neuropsichiatri infantili;
- tre assistenti sociali;
- un psicologo;
- un sociologo;
- cinque vigilatrici d'infanzia;
- dieci puericultrici ».

**Art. 13.**

All'ultimo comma dell'art. 48 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57 gli ambiti « 47 - 51 - 52 Nocera Inferiore », « 48 - 59 - 50 Cava dei Tirreni », sono sostituiti dai seguenti: « 50 - 51 - 52 Nocera Inferiore », « 47 - 48 - 49 Cava dei Tirreni ».

**Art. 14.**

Al primo comma dell'art. 52 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, le parole: « art 5 » sono sostituite dalle parole: « art. 51 ».

Al secondo comma dell'art. 52 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, il sesto capoverso è sostituito dal seguente: « due funzionari della Regione - componenti ».

Al quarto comma dell'art. 52 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, il primo capoverso è sostituito dal seguente: « assessore regionale alla sanità o suo delegato - presidente ».

**Art. 15.**

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 11 dicembre 1980

DE FEO

**LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1980, n. 77.**

**Interventi straordinari a favore dei comuni e delle popolazioni della Campania colpite dal terremoto del 23 novembre 1980.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 74-bis del 12 dicembre 1980)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

La giunta regionale è autorizzata ad erogare a favore dei comuni e delle popolazioni della Campania colpite dal terremoto del 23 novembre 1980, la somma complessiva di L. 50.000.000.000, per sopperire alle più urgenti ed immediate necessità determinate dal sisma.

**Art. 2.**

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, previsto in termini di competenza e di cassa in L. 50.000.000.000 si provvede con lo stanziamento di cui al cap. 334, di nuova istituzione, del bilancio per l'anno finanziario 1980: « Interventi straordinari a favore dei comuni e delle popolazioni della Campania colpite dal terremoto del 23 novembre 1980 » mediante variazioni al bilancio stesso come dall'unità tabella.

**Art. 3.**

La giunta è autorizzata, con propria deliberazione a stabilire i criteri per la ripartizione a favore dei comuni di cui al precedente art. 1 fino alla concorrenza di L. 48.000.000.000 dell'anzidetto fondo di L. 50.000.000.000, sentita la commissione consiliare competente.

**Art. 4.**

La presente legge è dichiarata urgente a norma dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 11 dicembre 1980

DE FEO

(Omissis).

(1214)

**LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1980, n. 78.**

**Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1980 (quarto provvedimento).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 76 del 16 dicembre 1980)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

Nello stato di previsione di competenza dell'entrata per l'anno finanziario 1980 sono introdotte le variazioni riportate nella annessa tabella A.

La somma algebrica di tali variazioni determina un decremento delle entrate di complessive L. 124.439.785.121.

## Art. 2.

Nello stato di previsione di competenza della spesa per l'anno finanziario 1980 sono introdotte le variazioni riportate nell'annessa tabella B.

La somma algebrica di tali variazioni, comporta, nelle varie dotazioni di spesa un decremento parimenti di L. 124.439.785.121.

## Art. 3.

Nello stato di previsione di cassa dell'entrata per l'anno finanziario 1980 sono introdotte le variazioni riportate nell'annessa tabella A.

## Art. 4.

Nello stato di previsione di cassa della spesa per l'anno finanziario 1980 sono introdotte le variazioni riportate nell'annessa tabella B.

## Art. 5.

Gli atti amministrativi per l'utilizzo dei fondi di cui alla presente legge devono essere adottati entro venti giorni dalla data di pubblicazione della legge stessa.

## Art. 6.

Le somme iscritte con il presente provvedimento al cap. 216 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1980 sono destinate al finanziamento con spesa a totale carico della Regione degli interventi nei boschi degradati di proprietà pubblica e per il miglioramento del patrimonio boschivo dei comuni di cui all'art. 2 della legge regionale 4 maggio 1979, n. 27.

Gli interventi sono attuati dagli enti delegati di cui alla richiamata legge regionale 4 maggio 1979, n. 27, con le modalità e procedure previste dalla legge regionale medesima.

## Art. 7.

Le somme iscritte con il presente provvedimento al cap. 215 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1980 sono destinate al finanziamento degli interventi di competenza della Regione per i vivai forestali.

## Art. 8.

Le somme iscritte con il presente provvedimento al cap. 231 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1980 sono destinate al finanziamento con spesa a totale carico della Regione di rimboschimenti di terreni nudi o cespugliati e di ricostituzione boschiva per la valorizzazione delle bellezze naturali e paesaggistiche previsti dall'art. 9 della legge regionale 4 maggio 1979, n. 27.

Gli interventi sono attuati dagli enti delegati di cui alla richiamata legge regionale 4 maggio 1979, n. 27, con le modalità e le procedure previste dalla legge regionale medesima.

## Art. 9.

La denominazione del cap. 910 dello stato di previsione della spesa 1980 è modificata come segue:

«Spesa per il censimento e la catalogazione dei beni culturali e naturali della regione Campania e per la costituzione del relativo inventario» (art. 1 della legge regionale 24 luglio 1974, n. 32).

Lo stanziamento di L. 300.000.000 iscritto al cap. 910 con la legge di bilancio 1980 è utilizzato per gli scopi e con i criteri indicati nella richiamata legge regionale 24 luglio 1974, n. 32.

## Art. 10.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma secondo, della Costituzione e 45 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 13 dicembre 1980

DE FEO

(Omissis).

(1215)

## LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1980, n. 79.

Normativa regionale per l'attuazione degli interventi della legge 3 aprile 1980, n. 116, per i comuni colpiti dal sisma dell'agosto 1962.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 2 del 12 gennaio 1981)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

Per gli ulteriori interventi connessi al completamento della ricostruzione, allo sviluppo economico ed al riassetto organico delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962, sentiti i comuni interessati e loro consorzi e le comunità montane, si applicano le norme di cui alla presente legge.

## Art. 2.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale formula, con apposita legge di indirizzi, i criteri per l'elaborazione dei piani dei comuni terremotati singoli o associati, relativi al risanamento e alla ricostruzione del patrimonio edilizio, definendo la priorità d'intervento.

Sulla proposta di indirizzi, la competente commissione consiliare permanente acquisisce le istanze dei comuni interessati, dei loro consorzi e delle comunità montane, al fine di armonizzare le esigenze poste.

I piani hanno validità quadriennale con stralci annuali di intervento e prevedono:

a) la quantificazione del fabbisogno finanziario per la ricostruzione delle unità immobiliari di proprietà di privati distrutte o danneggiate dal sisma, sulla base di elenco nominativo dei beneficiari previsti dalla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, distinto per soggetti che non hanno usufruito di precedenti contributi pubblici, non hanno avuto in assegnazione a nessun titolo alloggi di edilizia pubblica, e non possiedono altro alloggio di edilizia pubblica, e non possiedono altro alloggio idoneo alle esigenze familiari; per soggetti che già hanno usufruito di altro intervento;

b) l'adeguamento degli strumenti urbanistici, con l'obbligo dell'adozione del piano regolatore generale e relativo piano di zona n. 167;

c) l'acquisizione e l'urbanizzazione primaria e secondaria delle aree incluse nei piani 167;

d) la ristrutturazione e risanamento dei vecchi centri abitati;

e) l'acquisizione delle aree e l'eventuale utilizzazione degli immobili di cui all'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431;

f) l'acquisizione, demolizione e riutilizzazione delle case dirute o pericolanti;

g) l'individuazione delle opere pubbliche, comprese quelle infrastrutturali necessarie al conseguimento delle finalità della legge.

Dal piano vanno escluse le opere di edilizia di culto, di edilizia demaniale e di ripristino o restauro del patrimonio archeologico, architettonico, storico ed artistico tutelato ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Con successivo provvedimento legislativo, la Regione impartirà le direttive e stabilirà le priorità per le opere di ricostruzione, tenuto conto dei piani elaborati dai comuni.

Per gli interventi urgenti ed indilazionabili, nelle more dell'adozione dei piani di cui sopra, la Regione interviene mediante la concessione di contributi in capitale, nella misura del 50% della spesa riconosciuta necessaria, utilizzando, per far fronte alle predette esigenze, lo stanziamento di cui al cap. n. 300 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, per le finalità di cui all'art. 8 della legge regionale 30 agosto 1978, n. 36.

Dei contributi concessi per interventi urgenti di cui al comma precedente sarà tenuto conto in sede di riparto di cui al successivo art. 4.

Nei casi in cui si dovesse riscontrare ingiustificata inerzia da parte degli organi comunali nella realizzazione degli interventi e degli adempimenti di cui alla presente legge, il presidente della giunta regionale o l'assessore ai lavori pubblici delegato nomina uno o più commissari ad *acta*, scelti tra i funzionari del servizio lavori pubblici con l'incarico di adottare i provvedimenti omessi.

#### Art. 3.

Allo scopo di assicurare il coordinamento dei piani comunali, gli stessi debbono essere preventivamente muniti del parere della sezione del comitato tecnico regionale, competente per il territorio.

Il parere della predetta sezione del comitato si intende espresso positivamente in assenza di richiesta motivata di riesame al comune, entro il sessantesimo giorno dalla ricezione.

#### Art. 4.

Entro novanta giorni dall'acquisizione al bilancio regionale dei fondi di cui all'art. 1 della citata legge n. 116, per ognuno degli esercizi finanziari, la Regione provvede ad assumere gli impegni finanziari, ad assegnare i fondi agli enti delegati ed a ripartire le disponibilità tra:

- a) contributi a privati per la riparazione o costruzione di unità immobiliari danneggiate;
- b) contributi a comuni per gli interventi di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) dei piani comunali di cui al precedente art. 2;
- c) interventi nel settore agricolo.

#### Art. 5.

Al contributi di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo è riservato non meno del 95% delle disponibilità finanziarie.

#### Art. 6.

I fondi per contributi a privati sono ripartiti tra i comuni, sulla base delle esigenze espresse dai piani, in proporzione diretta al numero delle istanze espresse dai piani, in proporzione diretta al numero delle istanze di cui al primo elenco previsto dall'art. 2, lettera a).

Soddisfatte le istanze di cui al primo elenco, le somme residue sono ripartite tra i comuni in proporzione diretta al numero delle istanze di cui al secondo elenco.

#### Art. 7.

I fondi per contributi ai comuni sono ripartiti in base ai piani presentati dai comuni e con riferimento alle priorità indicate dalla legge di indirizzi di cui all'art. 2, con deliberazione del consiglio regionale su proposta della giunta.

#### Art. 8.

Con le stesse modalità di cui all'articolo precedente, con vincolo di destinazione e obbligo di rendiconto, sono ripartiti fra le comunità montane interessate per i territori dei rispettivi comuni e le province per i restanti territori i fondi per interventi nel settore agricolo e quelli per eventuali interventi urgenti ed indilazionabili.

#### Art. 9.

I programmi di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 7 della legge regionale 30 agosto 1978, n. 36, sono, in via prioritaria, localizzati nei vecchi centri dei comuni terremotati.

La Regione, nell'elaborare i piani di riparto dei fondi di cui all'art. 7 della legge regionale 30 agosto 1978, n. 36, considererà prioritari i programmi dei comuni che localizzano detti interventi nei vecchi centri dei comuni terremotati.

#### Art. 10.

L'importo del contributo di cui all'art. 8 della legge 26 maggio 1975, n. 183, limitatamente ad una sola unità immobiliare, a favore di aventi diritto che non siano proprietari di altra unità immobiliare idonea alle esigenze del proprio nucleo familiare, che non abbiano goduto di altri finanziamenti pubblici per edilizia abitativa, che non abbiano avuto in assegnazione, a nessun titolo, alloggi economici e popolari, è elevato fino al limite massimo di 15 milioni.

Gli aventi diritto che ancora non hanno iniziato la ricostruzione dell'immobile prima dell'entrata in vigore della presente legge, possono chiedere, in aggiunta al contributo in conto capitale di cui al comma precedente, un mutuo quindicennale fino al limite massimo di lire 10 milioni al tasso di interesse annuo non superiore al 7%.

Gli aventi diritto, inoltre, possono chiedere, in aggiunta al contributo in conto capitale di cui al primo comma, un mutuo quindicennale, fino al limite massimo di lire 10 milioni, ad un tasso di interesse annuo non superiore al 7%.

Sulla base dei programmi annuali di finanziamento delle istanze per l'accesso al mutuo di cui ai commi precedenti, la Regione determina la quota delle risorse per la copertura dei mutui da prelevare dai fondi della legge n. 116 del 3 aprile 1980.

La Regione, sulla base dei programmi annuali di ripartizione di cui all'art. 4 e nei limiti degli stanziamenti previsti da detti programmi, corrisponde direttamente agli enti mutuati la differenza tra il predetto tasso del 7% e quello convenuto dagli istituti di credito.

Con successivo provvedimento, la giunta regionale stabilirà le modalità ed i tempi dell'intervento regionale, la forma di garanzia, nonché ogni altra normativa atta a regolare i rapporti con i mutuatari e gli istituti di credito, con i quali provvederà a stipulare apposita convenzione.

#### Art. 11.

Il contributo resta fissato nella misura prevista dall'art. 8 della legge 26 maggio 1975, n. 183, in tutti gli altri casi.

#### Art. 12.

E' concesso un contributo aggiuntivo, pari al 10% del contributo spettante, a favore dei proprietari di immobili per i quali non sia ancora iniziata, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'opera di ricostruzione, purché la stessa venga effettuata nell'ambito del vecchio centro abitato.

Per le finalità di cui alla presente legge, i consigli comunali interessati dovranno, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa, delimitare ed approvare con deliberazione il perimetro del vecchio centro.

#### Art. 13.

Restano valide tutte le norme della legge regionale, n. 36 del 30 agosto 1978, non modificate dalla presente legge.

#### Art. 14.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 27 dicembre 1980

DE FEO

(Omissis).

(1216)

**LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1981, n. 1.****Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1981.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 3 del 19 gennaio 1981)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato per legge e, comunque, non oltre il 28 febbraio 1981 il bilancio per l'anno finanziario 1981, secondo gli stati di previsione e con le modalità e prescrizioni previste nel relativo disegno di legge all'esame del consiglio regionale.

**Art. 2.**

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania con effetto dal 1° gennaio 1981.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania

Napoli, addì 13 gennaio 1981

DE FEO

(1217)

**LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1981, n. 2.****Variatione al bilancio dell'esercizio 1980 per l'accorpamento in un unico capitolo di spesa dei fondi provenienti dai capitoli 400, 470, 472, 474 e 1246 dello stesso bilancio del 1980 e norme procedurali di attuazione (quinto provvedimento).***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 9 del 2 febbraio 1981)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

E' istituito il nuovo capitolo di spesa n. 290 del bilancio di competenza per l'anno 1980, avente la disponibilità di lire 25.383.000.000, per provvedere al finanziamento delle opere pubbliche e di pubblico interesse in attuazione della legge regionale 21 ottobre 1978, n. 51.

**Art. 2.**

La spesa occorrente per la copertura finanziaria della disponibilità di cui all'art. 1 della presente legge viene prelevata per L. 14.160.000.000 dal cap. 400, per L. 3.870.000.000 dal cap. 470, per L. 3.010.000.000 dal cap. 472, per L. 2.580.000.000 dal cap. 474 e per L. 1.763.000.000 dal cap. 1246 dello stato di previsione per l'anno 1980, che si riducono rispettivamente dello stesso ammontare di spesa.

Al predetto bilancio di previsione del 1980, di conseguenza, è apporata la variazione di cui all'annessa tabella.

**Art. 3.**

L'approvazione da parte del consiglio regionale dei piani esecutivi annuali delle opere pubbliche e di pubblico interesse, di cui alle delibere consiliari n. 49/4 per le opere di com-

petenza dei servizi acque e acquedotti e lavori pubblici per l'anno 1979, n. 50/5 per quelle relative al servizio lavori pubblici per l'anno 1980, nonché quella n. 51/6 concernente le opere di edilizia scolastica per l'anno 1980, tutte adottate dallo stesso consiglio regionale nella seduta del 29 dicembre 1980, equivale anche all'impegno della prima annualità costante trentacinquennale complessiva e specifica per singolo anno, come per singola opera ammessa a finanziamento, comprensiva del fondo di accantonamento ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 51/78, della spesa di L. 17.252.000.000 sul cap. 292, residui anno 1979, per il piano 1979, di L. 25.383.000.000 sul cap. 290 del bilancio 1980, oggetto della presente variazione di bilancio per il piano 1980, di L. 2.997.000.000 sul cap. 881 del bilancio 1980 per le opere di edilizia scolastica del piano 1980.

**Art. 4.**

Gli enti destinatari delle risorse dei piani esecutivi di finanziamento delle opere pubbliche e di pubblico interesse relative agli anni 1979 e 1980, di cui al precedente articolo, con proprio atto deliberativo da adottare entro il termine massimo di giorni trenta dalla notifica del provvedimento di concessione dei finanziamenti ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 51/1978, pena la decadenza della facoltà loro concessa dal presente articolo, possono provvedere autonomamente alla utilizzazione dei finanziamenti ad essi concessi e nei limiti di spesa fissati dai singoli piani esecutivi annuali, devolvendo i medesimi fondi ad una o più categorie delle opere previste dai rispettivi piani esecutivi di riferimento. Di tale atto deliberativo esecutivo gli enti medesimi devono immediatamente inviare copia al competente servizio della giunta regionale.

I termini di cui all'art. 12 della legge regionale n. 51/1978, limitatamente ai piani esecutivi 1979 e 1980, decorrono dalla data di esecutività delle stesse delibere di devoluzione, ove adottate dagli enti medesimi.

**Art. 5.**

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 21 gennaio 1981

DE FEO

*(Omissis).*

(1268)

**REGIONE PUGLIA****LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1981, n. 12.****Provvedimenti per l'occupazione giovanile in attuazione dell'art. 26 e seguenti della legge 29 febbraio 1980, n. 33.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 14 del 12 febbraio 1981)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.***Finalità*

In conformità alle norme di cui alla legge 29 febbraio 1980, n. 33, la regione Puglia istituisce le graduatorie uniche regionali e l'immissione in ruolo dei giovani assunti ai sensi dello

art. 26 e seguenti della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, anche in enti pubblici diversi da quelli presso i quali prestano la propria attività e nei ruoli delle amministrazioni dello Stato.

#### Art. 2.

##### *Istituzioni delle graduatorie uniche regionali*

Per l'immissione nei ruoli della Regione e di altri enti pubblici dei giovani impiegati dalla Regione stessa e dagli enti locali pugliesi in progetti specifici per servizi socialmente utili avviati dagli enti predetti entro il 31 marzo 1980, vengono formulate distinte graduatorie secondo i criteri di cui all'articolo seguente.

#### Art. 3.

##### *Criteri per la formazione delle graduatorie*

I giovani che superano l'esame di idoneità previsto nell'articolo 4 sono iscritti in graduatorie uniche regionali distinte per livelli funzionali-retributivi strettamente corrispondenti alle qualifiche di assunzione.

L'iscrizione nelle graduatorie avviene secondo l'ordine cronologico determinato dalla data in cui ha avuto effettivamente inizio il progetto specifico e con l'indicazione dei profili professionali acquisiti durante lo svolgimento dei singoli progetti.

Il punteggio riportato nell'esame determina l'ordine di precedenza esclusivamente per i giovani assunti per la esecuzione dello stesso progetto specifico o di progetti specifici che abbiano avuto inizio alla stessa data.

In caso di parità di punteggio l'ordine di precedenza è determinato in base ai criteri di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le graduatorie sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della regione Puglia entro quindici giorni dalla loro definitiva approvazione.

#### Art. 4.

##### *Esami di idoneità*

I giovani assunti con contratti stipulati dalla Regione e dagli enti locali pugliesi ai sensi dell'art. 26 e seguenti della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, sono ammessi a domanda a sostenere un esame di idoneità indetto nel termine massimo di trenta giorni precedenti la scadenza dei rispettivi progetti specifici, per la immissione nelle graduatorie uniche regionali di cui ai precedenti articoli esclusivamente per la posizione iniziale del livello funzionale cui è equiparata la qualifica o il profilo professionale in base ai quali è avvenuta l'assunzione secondo i criteri fissati al precedente art. 3.

L'esame si effettua per gruppi di progetti omogenei per settori di intervento e consiste nella valutazione dei titoli con particolare riguardo per quelli professionali e di servizio acquisiti dal giovane durante l'esecuzione del progetto, nonché in una prova scritta o pratica integrata da un colloquio.

All'esame di idoneità sono ammessi i giovani che abbiano portato a termine i contratti per i quali sono stati assunti, fatte salve le cause sospensive del rapporto previste dal vigente ordinamento.

Vi sono, altresì, ammessi i dipendenti di ruolo in servizio presso ciascuna amministrazione appartenenti alla carriera o livello immediatamente inferiore a quello per il quale è indetto l'esame, sempreché siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione all'esame stesso. I dipendenti che avranno superato l'esame di idoneità sono iscritti, in base al punteggio riportato, nelle graduatorie previste negli articoli precedenti.

La giunta regionale disciplina le ammissioni agli esami di idoneità degli impiegati di ruolo in servizio presso gli enti interessati in conformità alle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 26-ter della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Per ciascun esame di idoneità la giunta regionale, sentita la competente commissione consultiva, determina con propria deliberazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) l'equiparazione, agli effetti dell'applicazione dell'art. 2, tra le qualifiche professionali in base alle quali sono avvenute le assunzioni e i profili professionali omogenei degli ordinamenti degli enti di possibile destinazione;

b) i requisiti per l'ammissione all'esame con osservanza di quelli previsti dalle norme vigenti per l'accesso mediante concorso alle carriere del pubblico impiego;

c) le modalità dello svolgimento dell'esame e i suoi contenuti.

La commissione giudicatrice di ciascun esame di idoneità è nominata con decreto del presidente della giunta regionale e così composta:

il presidente della giunta regionale, o un suo delegato, con funzioni di presidente;

nove esperti, designati dalla giunta regionale;

due esperti designati dalla sezione regionale dell'ANCI;

due esperti designati dalla sezione regionale dell'UPI;

tre rappresentanti sindacali designati dalla Federazione unitaria delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;

un esperto designato dall'Unione comunità montane.

L'ammissione alle prove d'esame, l'approvazione degli atti delle commissioni giudicatrici e l'immissione degli idonei nelle graduatorie uniche regionali sono disposte con deliberazione della giunta regionale.

I giovani che non abbiano partecipato alle prove di esame o che non le abbiano superate, continuano a svolgere la loro attività fino alla scadenza dei contratti alle condizioni in esso previste. A tale scadenza il rapporto di lavoro si intende risolto a tutti gli effetti.

#### Art. 5.

##### *Soci di cooperative*

I soci di cooperative con le quali la Regione e gli altri enti locali hanno stipulato convenzioni ai sensi dell'art. 27 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, possono partecipare, a domanda, all'esame di idoneità previsto dal precedente art. 3 purchè abbiano portato a termine o abbiano in corso, alla data di pubblicazione della presente legge, i relativi contratti e qualora siano in possesso dei requisiti determinati ai sensi dell'art. 4 e risultino effettivamente impiegati nell'esecuzione dei progetti in convenzione.

I giovani soci interessati devono far pervenire la propria domanda di ammissione all'esame non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il superamento della prova di esame e la conseguente immissione nelle graduatorie regionali determinano la decadenza dalla qualifica di socio della cooperativa, con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto di approvazione, della graduatoria.

La sospensione del rapporto di lavoro e/o di formazione lavoro per malattia, infortunio, maternità, servizio militare non preclude l'ammissione alle prove.

#### Art. 6.

##### *Rapporto di lavoro a tempo indeterminato*

Con effetto dalla data di approvazione delle graduatorie e fino alla immissione nei ruoli di cui all'art. 8, i giovani continuano a svolgere la propria attività, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e compiti e funzioni propri dei livelli funzionali e dei profili professionali per i quali è stato superato l'esame di idoneità, anche presso enti diversi da quelli che hanno predisposto i relativi progetti.

Al giovani iscritti nelle graduatorie sono attribuiti, fino all'immissione in ruolo, il trattamento giuridico, assistenziale e previdenziale dei dipendenti dell'ente presso il quale prestano servizio, nonché il trattamento economico base minimo per il personale di ruolo appartenente al medesimo livello funzionale.

La Regione, in caso risultino, dopo l'esame di cui all'art. 4, giovani non assorbiti negli organici per esaurimento di posti occupabili nell'ambito di un progetto, approva un piano di formazione professionale finalizzato alla loro occupazione, ai fini della riqualificazione delle loro capacità professionali.

## Art. 7.

*Riserve di posti*

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il 50 per cento dei posti disponibili presso la Regione, nonchè presso gli enti strumentali regionali, è riservato agli iscritti nelle graduatorie uniche regionali previste nell'art. 2 fino all'esaurimento delle stesse.

Dalla predetta data, in attuazione del primo comma dell'art. 26-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, gli enti locali pugliesi nonchè i loro consorzi ed enti strumentali sono tenuti a ricoprire una aliquota pari al 50 per cento dei posti disponibili nei propri organici con i giovani iscritti nelle graduatorie uniche regionali, dando priorità in fase attuativa alla collocazione dei giovani che hanno prestato servizio nell'ente richiedente o che risiedono nel comune dell'ente richiedente o in comuni vicini, garantendo ove possibile una mobilità provinciale fino all'esaurimento delle graduatorie stesse, anche in servizi che gli enti locali devono produrre in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e/o di deleghe regionali.

Con successive leggi regionali di delega di funzioni amministrative, emanate ai sensi dell'art. 118, terzo comma, della Costituzione ed entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il personale iscritto nella graduatoria unica regionale potrà essere assegnato, nel rispetto dell'ordine di precedenza, agli enti locali, agli enti strumentali e sub-regionali, tenendo conto delle professionalità specifiche acquisite con i contratti di formazione e connesse alle competenze delegate.

## Art. 8.

*Modalità di inserimento nei ruoli organici*

Gli enti strumentali regionali trasmettono alla Regione, entro quindici giorni dalla pubblicazione della stessa graduatoria, richieste numeriche di personale per la copertura dei posti disponibili nei propri ruoli organici, specificando le qualifiche funzionali o i profili professionali, nonchè le sedi di attività.

La Regione provvede, con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente per il personale e organizzazione, all'avvio dei giovani presso gli enti interessati dopo averli individuati tra gli iscritti nelle graduatorie sulla base delle qualifiche funzionali e con specifico riferimento ai profili professionali richiesti e corrispondenti alle indicazioni di cui al secondo comma del precedente art. 3.

Gli stessi criteri vengono seguiti dalla Regione per la copertura dei posti disponibili nel proprio organico.

## Art. 9.

*Cancellazione delle graduatorie*

I giovani iscritti nelle graduatorie che rifiutino l'avviamento effettuato secondo i criteri della presente legge sono cancellati dalle graduatorie medesime, con provvedimento della giunta regionale e decadono dal rapporto di lavoro.

## Art. 10.

*Utilizzazione dei giovani iscritti nelle graduatorie presso altre amministrazioni*

Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 26-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il presidente della giunta regionale espleta le formalità previste dalle norme vigenti per consentire l'attingimento dei giovani nelle graduatorie uniche regionali e dispone le relative notificazioni agli interessati ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

## Art. 11.

*Norma finanziaria*

Gli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge, per il 1980, trovano copertura sul cap. 15107 «Provvedimenti per l'occupazione giovanile, legge n. 285/77» del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980, adeguatamente imputato con le assegnazioni effettuate con delibere CIPE.

Per gli esercizi successivi gli oneri graveranno sui corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci, i quali saranno finanziati con i fondi assegnati alla regione Puglia con delibera CIPE, con i fondi rivenienti dal bilancio dello Stato 1981 e successivi, e con eventuali risorse della Regione.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 26 gennaio 1981

QUARTA

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1981, n. 13.

**Modifica della legge «Provvedimenti per l'occupazione giovanile in attuazione dell'art. 26 e seguenti della legge 29 febbraio 1980, n. 33», approvata dal consiglio regionale nella seduta del 16 dicembre 1980 con delibera n. 30.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 14 del 12 febbraio 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

Gli articoli 5, 7 e 11 della legge approvata dal consiglio regionale nella seduta del 16 dicembre 1980 con delibera n. 30, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 5 — I soci delle cooperative con le quali la Regione e gli altri enti locali hanno stipulato convenzioni ai sensi dell'art. 27 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, possono partecipare a domanda, all'esame di idoneità previsto dal precedente art. 3, qualora siano in possesso dei requisiti determinati ai sensi dell'art. 4 e risultino effettivamente impiegati nell'esecuzione dei progetti in convenzione.

I giovani soci interessati devono far pervenire la propria domanda di ammissione all'esame non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il superamento della prova di esame e la conseguente immissione nelle graduatorie regionali determinano la decadenza dalla qualifica di socio della cooperativa, con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto di approvazione della graduatoria.

L'ammissione alle prove non è preclusa dal verificarsi di una delle cause sospensive del rapporto previste dal vigente ordinamento.

Art. 7 — Dalla data di entrata in vigore della presente legge il 50 per cento dei posti disponibili presso la Regione, nonchè presso gli enti strumentali regionali, è riservato agli iscritti nelle graduatorie uniche regionali previste nell'art. 2 fino all'esaurimento delle spese.

Dalla predetta data, in attuazione del primo comma dell'art. 26-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, gli enti locali pugliesi nonchè i loro consorzi ed enti strumentali, sono tenuti a ricoprire una aliquota pari al 50 per cento dei posti disponibili nei propri organici con i giovani iscritti nelle graduatorie uniche regionali secondo l'ordine di graduatoria.

Con successive leggi regionali di delega di funzioni amministrative, emanate ai sensi dell'art. 118, terzo comma, della Costituzione ed entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il personale iscritto nelle graduatorie uniche regionali potrà essere assegnato, nel rispetto dell'ordine di precedenza, agli enti locali, agli enti strumentali e sub-regio-

nali, tenendo conto delle professionalità specifiche acquisite con i contratti di formazione e connesse alle competenze delegate.

Art. 11 — Gli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge per il 1980 trovano copertura nel cap. 15107 (provvedimenti per l'occupazione giovanile - legge n. 285/77) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980.

Per gli esercizi successivi, gli oneri graveranno sui corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci, i quali saranno finanziati con i fondi assegnati alla regione Puglia, con i fondi provenienti da provvedimenti di legge statali e con eventuali riserve proprie della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 26 gennaio 1981

QUARTA

(Omissis).

(1319)

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 1981, n. 14.

Modifica alla legge regionale 14 aprile 1980, n. 23 recante norme per l'istituzione degli ambiti territoriali pugliesi.

(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione n. 15 del 14 febbraio 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il prospetto riepilogativo delle U.S.L., allegato alla legge regionale 14 aprile 1980, n. 23, è modificato come segue:

USL/BA/9

Quartieri del comune di Bari:

Picone  
Poggiofranco  
Stanic  
S. Paolo (comprensivo del presidio ospedaliero consorziale S. Paolo ivi ubicato)  
Palese Macchie  
S. Spirito

USL/BA/10

Quartieri del comune di Bari:

S. Nicola  
Murat  
Madonnella  
Libertà  
Marconi

USL/BA/11

Quartieri del comune di Bari:

Japigia  
S. Pasquale  
Carrassi

Carbonara  
Ceglie del Campo  
Loseto  
Torre a Mare

USL/TA/4

Quartieri del comune di Taranto:

Statte  
Paolo VI  
Tamburi Croce  
Isola P. Napoli

USL/TA/5

Quartieri del comune di Taranto:

Borgo  
Italia-Montegranaro  
Tre-Carrare-Battisti  
Solito-Corvisea  
Salinella  
Talsano-S. Donato  
S. Vito-Lama-Carelli

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 9 febbraio 1981

QUARTA

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 1981, n. 15.

Modifica alla legge regionale n. 45 del 15 maggio 1980.

(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione n. 15 del 14 febbraio 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di consentire l'immediata utilizzazione dei contributi disposti dalla legge regionale 15 maggio 1980, n. 45 per il risanamento e per il recupero abitativo dei fabbricati di proprietà dei privati siti nei centri storici dei comuni pugliesi, la scadenza per l'inoltro delle domande di cui all'art. 6 è prorogata, limitatamente all'esercizio finanziario 1980, sino al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

La giunta regionale darà apposita comunicazione a mezzo stampa della nuova scadenza e provvederà, trascorsi i trenta giorni di cui al precedente comma, agli adempimenti di cui all'art. 7 della citata legge regionale 15 maggio 1980, n. 45.

Sono ammesse le domande comunque pervenute alla Regione prima della scadenza di cui al primo comma.

**Art. 2.**

I fondi non impegnati di cui all'art. 13 della legge regionale n. 45 del 15 maggio 1980, sono riportati con la presente legge al 1981, nel corrispondente capitolo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 9 febbraio 1981

**QUARTA****LEGGE REGIONALE 9 febbraio 1981, n. 16.**

**Proroga della legge regionale 1° febbraio 1977 n. 3. Interventi regionali per agevolare l'acquisizione delle aree dei piani di edilizia economica e popolare e la realizzazione di alloggi da parte delle cooperative edilizie.**

*(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione n. 15 del 14 febbraio 1981)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

La legge regionale 1° febbraio 1977, n. 3, così come modificata ed integrata dalle leggi regionali n. 35 del 4 agosto 1978 e n. 76 del 21 giugno 1980, è prorogata fino all'entrata in vigore della legge regionale organica in materia di edilizia residenziale.

**Art. 2.**

La concessione dei prestiti di cui all'art. 3 della legge regionale 1° febbraio 1977, n. 3, in favore dei comuni o loro consorzi per acquisizione ed urbanizzazione delle aree ricadenti nei piani di zona di cui alla legge statale 18 aprile 1962, n. 167, viene effettuata in base a programmi coordinati con quelli formulati ai sensi dell'art. 40 della legge statale 5 agosto 1978, n. 457.

A tal fine le domande, corredate dalla documentazione di cui all'art. 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), della predetta legge regionale 1° febbraio 1977, n. 3, sono inviate entro il 30 aprile di ogni anno direttamente dai comuni all'assessorato regionale competente che ne curerà la istruttoria per la formulazione del programma annuale.

**Art. 3.**

I contributi sui mutui di cui all'art. 9 della citata legge regionale 1° febbraio 1977, n. 3, sono concessi sulla base di graduatorie uniche per cooperative a proprietà divisa ed a proprietà indivisa, formulate a seguito di bando emesso dalla giunta regionale.

I criteri per la scelta dei soggetti attuatori, le modalità per la presentazione degli atti amministrativi e tecnici richiesti, la localizzazione degli interventi nonché ogni altro adempimento necessario per l'attuazione dei programmi di edilizia agevolata e convenzionata di cui alla presente legge, coincidono con quelli adottati nell'ultimo bando regionale di attuazione della legge statale 5 agosto 1978, n. 457.

Le graduatorie rimangono valide fino a nuove graduatorie, definite attraverso successivo bando, che la giunta regionale emette non oltre due anni dalla data di scadenza del precedente bando.

**Art. 4.**

I contributi di cui all'art. 3 della presente legge sono assegnati per l'attuazione di programmi di edilizia agevolata-convenzionata nella misura del 60% delle disponibilità complessive annualmente determinate, in favore di cooperative edilizie e loro consorzi; del 20% in favore di imprese e loro consorzi; del 20% in favore dei comuni e degli I.A.C.P.

L'accertamento dei requisiti degli acquirenti degli alloggi costruiti dalle imprese è fatto a cura dei comuni sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modificazioni ed integrazioni.

**Art. 5.**

Le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 21 giugno 1980, n. 76, sono estese anche in favore delle imprese attuatrici di programmi di edilizia agevolata.

**Art. 6.**

Sono abrogate tutte le disposizioni della legge regionale 1° febbraio 1977, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni incompatibili con quelle della presente legge.

**Art. 7.**

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con gli appositi stanziamenti previsti annualmente nei bilanci di previsione.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 9 febbraio 1981

**QUARTA****LEGGE REGIONALE 9 febbraio 1981, n. 17.**

**Istituzione di un sistema di repressione delle frodi complementare a quello statale per il settore vitivinicolo.**

*(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione n. 15 del 14 febbraio 1981)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.****Finalità**

Nell'ambito della collaborazione tra Stato e Regioni per la repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli, di cui all'ultima comma dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e ferme restando le specifiche competenze dello Stato e degli istituti ed enti interessati, è istituito un sistema di rilevazione e controllo sulla produzione e sul commercio delle uve, dei mosti e dei vini, e sulla destinazione dei sottoprodotti della vinificazione, che favorisca il coordinato svolgimento dei compiti comunque affidati in materia alle regioni, alle province ed ai comuni.

**Art. 2.***Controllo e vigilanza da parte delle amministrazioni provinciali e comunali*

Allo scopo di migliorare il sistema di controllo e di vigilanza sulla preparazione e sul commercio dei prodotti vinosi previsto dalle leggi vigenti le amministrazioni provinciali, d'accordo con gli istituti incaricati con il decreto ministeriale 2 febbraio 1968, e successive modificazioni ed integrazioni, della vigilanza in Puglia per l'esecuzione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033; convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nello svolgimento dei compiti ad esse attribuiti dall'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, possono avvalersi della collaborazione dei comuni anche mediante la nomina di agenti da effettuarsi tra il personale dipendente delle amministrazioni comunali.

Ai predetti agenti è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria ai sensi del secondo comma dell'art. 62 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 987 del 10 giugno 1955.

Le amministrazioni provinciali cureranno, con la collaborazione degli istituti ed enti interessati alla repressione delle frodi, lo svolgimento di corsi di preparazione e aggiornamento degli agenti.

**Art. 3.***Anagrafe vitivinicola*

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ciascuna amministrazione provinciale provvede ad istituire la anagrafe provinciale vitivinicola delle imprese agricole, industriali e commerciali che producono, detengono, condizionano e commercializzano uve, mosti, vino e prodotti derivati.

L'anagrafe si articola:

in settori così distinti: produttori di uve da tavola; produttori di uve non vinificatori; vinificatori produttori di uve; vinificatori non produttori di uve; imbottigliatori; commercianti di vino all'ingrosso; trasportatori di prodotti vinosi; distillatori e produttori di derivati del vino;

in sezioni comunali.

La tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe provinciale è curata da un ufficio vitivinicolo da istituire da ciascuna amministrazione provinciale, alla quale affluiranno tutti i dati relativi all'attività che sarà svolta da appositi uffici da istituirsi a cura dei comuni.

E' fatto obbligo ai soggetti contemplati nei settori di cui al secondo comma del presente articolo, di chiedere entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la iscrizione all'anagrafe vitivinicola. Le domande di prima iscrizione, e successivamente, di eventuali variazioni sono rivolte alla provincia e in copia al comune competente per territorio. Gli operatori con più aziende site in comuni diversi devono presentare una domanda per ciascuna sede di azienda segnalando nelle domande le altre istanze di iscrizione prodotte.

L'amministrazione provinciale attribuisce ad ogni ditta un numero di codice provinciale, il quale dovrà essere riportato in ogni documento relativo all'uva, ai mosti, ai vini ed ai derivati. Il numero di codice è comunicato all'interessato e al comune o ai comuni nelle cui sezioni si svolge l'attività del richiedente.

La iscrizione all'anagrafe provinciale vitivinicola e la puntuale denuncia annuale della produzione vitivinicola sono condizioni per la concessione di autorizzazione o licenza di vendita nonché delle agevolazioni ed incentivi regionali.

**Art. 4.***Interventi assegnati ai comuni*

Ogni comune, in conformità con le disposizioni statali e regionali concernenti le specifiche materie:

1) cura l'istituzione e la tenuta della sezione comunale della anagrafe vitivinicola e l'aggiornamento per ciascun settore in cui la stessa si articola;

2) tiene aggiornata la situazione conoscitiva delle superfici coltivate a vite nel proprio territorio utilizzando le denunce presentate suo tramite ai sensi delle leggi vigenti;

3) provvede a ricapitolare le denunce di giacenza dei vini e le denunce della produzione vinicola, trasmettendo all'ufficio vitivinicolo provinciale, unitamente alle singole denunce, il ricapitolo comunale;

4) esercita per conto dell'amministrazione provinciale e avvalendosi degli agenti di cui all'art. 2 della presente legge, il controllo della veridicità delle denunce di produzione e di giacenza presentate dai produttori vinicoli, di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, nonché i controlli previsti relativi alle denunce dell'uva prodotta per l'ottenimento dei vini a denominazione di origine, di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sia nei riguardi della superficie coltivata a vite che della produzione denunciata;

5) collabora con gli istituti di vigilanza interessati alla repressione delle frodi, stabilendo appositi accordi per la verifica dei documenti di accompagnamento e dei registri obbligatori relativi alle ditte operanti nei territori di competenza;

6) provvede, su incarico dei competenti istituti di vigilanza, alla timbratura dei documenti di accompagnamento di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 22 maggio 1975, fatta eccezione, in conformità dell'ultimo comma dell'art. 6 del predetto decreto ministeriale, dei documenti di accompagnamento dei prodotti inviati fuori del territorio nazionale.

**Art. 5.***Commissioni comunali e intercomunali*

In ogni comune in cui i problemi del settore vitivinicolo rivestono carattere di rilevanza, è istituita una commissione consultiva con compiti di collaborazione per l'attuazione degli interventi assegnati dalla presente legge ai comuni.

Nelle aree in cui i problemi del settore vitivinicolo rivestono una minore importanza, è istituita una commissione consultiva intercomunale tra comuni appartenenti alla stessa regione agraria Istat.

Le amministrazioni provinciali individuano, con propria deliberazione, i comuni con rilevante interesse vitivinicolo e i raggruppamenti dei comuni con interessi vitivinicoli minori, assumendo a base del provvedimento la statistica delle produzioni vitivinicole.

La commissione comunale è nominata dal consiglio comunale. La commissione intercomunale è nominata dal consiglio provinciale, sentiti i sindaci dei comuni interessati.

Ogni commissione comunale è costituita da:

- 1) tre consiglieri comunali, di cui uno della minoranza;
- 2) cinque rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative sul piano nazionale, designati dal livello provinciale delle stesse, uno per ciascuna di esse;
- 3) tre rappresentanti delle organizzazioni della cooperazione agricola maggiormente rappresentative sul piano nazionale, designati, uno per ciascuna di esse, dal livello provinciale delle stesse.

Ogni commissione intercomunale è costituita da:

- 1) tre consiglieri comunali per ogni comune, di cui uno della minoranza;
- 2) cinque rappresentanti, per ogni comune, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative sul piano nazionale, designati dal livello provinciale delle stesse, uno per ciascuna di esse;
- 3) tre rappresentanti delle organizzazioni della cooperazione agricola maggiormente rappresentative sul piano nazionale, designati, uno per ciascuna di esse, dal livello provinciale delle stesse.

Ciascuna commissione comunale o intercomunale è integrata da un rappresentante degli istituti tecnici agrari e degli istituti professionali per l'agricoltura, ove esistano.

Le commissioni devono essere nominate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e rinnovate ogni tre anni. In caso di mancata designazione da parte delle organizzazioni di cui al presente articolo, la nomina è comunque effettuata nei termini di tempo suddetti.

Ogni commissione comunale e intercomunale elegge nel proprio seno un presidente e un vice-presidente.

**Art. 6.***Ufficio regionale di coordinamento*

La legge di ristrutturazione dei servizi e degli uffici della Regione istituirà apposito ufficio per l'espletamento da parte della Regione delle funzioni di coordinamento e di indirizzo delle attività delle amministrazioni provinciali e comunali in materia di repressione delle frodi vitivinicole.

Le direttive in materia sono adottate dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente.

**Art. 7.***Procedure e norme finanziarie*

Annualmente, entro il 31 agosto, ciascuna amministrazione provinciale, sentiti i comuni della propria circoscrizione, provvede a definire una proposta delle attività da svolgere per l'anno successivo con la relativa previsione di spesa, e la inoltra all'assessorato regionale all'agricoltura.

La Regione, a seguito di approvazione dei programmi predisposti dalle amministrazioni provinciali, determina l'assegnazione dei contributi da erogare alle stesse per l'attuazione delle iniziative proposte, comprensiva delle spese per gli interventi di collaborazione che saranno attuati dai comuni.

Per l'attuazione della presente legge a partire dal 1981 sarà istituito nei bilanci della Regione apposito capitolo di spesa denominato «spese per l'attuazione di interventi in materia di repressione delle frodi vitivinicole».

Gli oneri relativi al 1981 troveranno copertura, in sede di adozione della legge di bilancio, con i fondi di cui al cap. 16202, parte spesa, del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 9 febbraio 1981

## QUARTA

**LEGGE REGIONALE 9 febbraio 1981, n. 18.****Modifica alla legge regionale 12 agosto 1977, n. 22.**

(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione n. 15 del 14 febbraio 1981)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

L'art. 1 della legge n. 22 del 12 agosto 1977 è così sostituito:

«Con decorrenza 1° gennaio 1980, agli effetti della forfetizzazione del rimborso spese di trasporto prevista dall'art. 1 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 14, l'importo unitario netto è fissato in 1/5 del costo di un litro di carburante super e per km di distanza intercorrente tra la residenza abituale dei consiglieri regionali e la sede del consiglio regionale e viceversa, per quindici giorni al mese».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 9 febbraio 1981

## QUARTA

**LEGGE REGIONALE 13 febbraio 1981, n. 19.**

**Norme di attuazione dell'art. 5, sesto comma, della legge regionale 12 maggio 1980, n. 43.**

(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione n. 15 del 14 febbraio 1981)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

Il personale in possesso dei requisiti di cui al sesto comma dell'art. 5 della legge regionale 12 maggio 1980, n. 43, a domanda, è inquadrato nel ruolo regionale secondo le norme di cui agli articoli che seguono, a condizione che:

a) abbia superato gli accertamenti di idoneità di cui agli articoli seguenti;

b) sia in possesso dei requisiti di legge per l'accesso al pubblico impiego.

**Art. 2.**

La domanda di inquadramento, indirizzata al presidente della giunta regionale, dovrà essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

**Art. 3.**

L'inquadramento giuridico ed economico avverrà, nel quinto livello di cui alla legge regionale 13 marzo 1980, n. 16, a far tempo dal 1° giugno 1980.

Fino all'espletamento delle operazioni di inquadramento il personale di che trattasi continua ad essere utilizzato dalla Regione con lo stesso trattamento economico provvisorio in godimento.

Allo scopo di non creare soluzione di continuità nell'espletamento dei compiti istituzionali, la giunta regionale, nelle more dell'entrata in vigore della presente legge, è autorizzata alla adozione degli atti relativi al mantenimento in servizio degli operatori dal 1° gennaio 1981.

**Art. 4.**

Gli accertamenti di idoneità consisteranno in un esame orale concernente le seguenti materie:

- nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo;
- nozioni di diritto regionale;
- nozioni di sociologia, psicologia e pedagogia sociale;
- tecniche e problematiche dell'educazione permanente e dell'istruzione ricorrente;
- tecniche di animazione con particolare riguardo agli aspetti psico-sociali e pedagogici.

**Art. 5.**

L'idoneità sarà accertata da una commissione così composta:

- presidente della giunta o suo delegato, presidente;
- due esperti estranei all'amministrazione regionale, componenti;
- quattro rappresentanti sindacali designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, componenti;
- funzionario del settore personale del VII livello di cui alla legge regionale 25 marzo 1974, n. 18, componente;

funzionario dell'assessorato alla pubblica istruzione, componente;

funzionario dell'assessorato alla cultura, componente;

funzionario del settore personale, segretario.

I componenti ed il segretario sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale.

Le prove di idoneità saranno avviate entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 6.

Per effetto della presente legge, la dotazione organica del ruolo unico regionale, fissata nella tabella *D* dell'art. 51 della legge regionale 13 marzo 1980, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, viene aumentata di 733 unità del V livello in conformità di quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale 12 maggio 1980, n. 43.

#### Art. 7.

Per la copertura dei posti disponibili fino alla concorrenza di settecentotrentatré unità, la giunta regionale provvede mediante pubblico concorso per titoli ed esami da bandire entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 8.

Al personale inquadrato ai sensi della presente legge, oltre ai benefici di cui al precedente art. 3, verrà riconosciuta una anzianità, ai soli fini economici, dalla data di inizio del servizio alle dipendenze della Regione.

#### Art. 9.

L'onere presunto di L. 3.600.000.000 riveniente dall'applicazione della presente legge farà capo al cap. 00302 del bilancio di previsione 1981 e successivi.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 13 febbraio 1981

QUARTA

(1320)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

### PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

#### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . . L. 60.000  
Semestrale . . . . . L. 33.000  
Un fascicolo . . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . . L. 22.000  
Semestrale . . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: Il doppio

#### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . . L. 52.000  
Semestrale . . . . . L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: Il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, direttore

DINO EGIDIO MARTINA, redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810800)